



PERCORSO SPECIALISTICO

ANNO FORMATIVO
2019

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE CON FUNZIONE DI REVISIONE, ANCHE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI

A cura di
Ermando BOZZA
Luciano DE ANGELIS



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MANTOVA

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE
CON FUNZIONE DI REVISIONE, ANCHE
ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI

EUTEKNEFORMAZIONE



EUTEKNE S.p.A.
Via San Pio V, 27 - 10125 Torino
telefono +39.011.562.89.70 fax +39.011.562.76.04
e-mail formazione@eutekne.it
sito web formazione.eutekne.it

Capitale Sociale € 540.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese di Torino 05546030015

La presente edizione è stata chiusa in redazione il 25 ottobre 2019.

I presenti materiali sono a cura dei relatori del Percorso specialistico e costituiscono esclusivamente documentazione di supporto alle relazioni. Non hanno, pertanto, alcuna pretesa di esaustività bibliografica e non esprimono le posizioni del Gruppo di Studio Eutekne sulle materie trattate.

INDICE

SLIDE

- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | IL COLLEGIO SINDACALE DELEGATO
ALLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
A cura di Luciano De Angelis | 4 |
| 2 | LA RESPONSABILITÀ DELL'ORGANO DI CONTROLLO
E DEL REVISORE: ATTUALITÀ E PROSPETTIVE
A cura di Luciano De Angelis | 71 |
| 3 | I DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE
ALLA LUCE DEL RISK APPROACH
A cura di Ermando Bozza | 98 |
| 4 | I RIFLESSI DEL CODICE DELLA CRISI SULLE ATTIVITÀ
DEL SINDACO-REVISORE
A cura di Ermando Bozza | 121 |

IL COLLEGIO SINDACALE DELEGATO ALLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

A cura di Luciano De Angelis

NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE



TEMPI DELLA RIFORMA (ATTUALI)

- ✓ Modifiche del codice civile → 16/3/2019
- ✓ Modifiche legge fallimentare → 15/8/2020



LA NOMINA OBBLIGATORIA

SRL: Il nuovo articolo 2477 c.c. (art. 379, CCII)

ART. 379 Decreto C.I.I.
Superamento per due esercizi consecutivi di uno dei seguenti parametri:

- ✓ Totale dell'attivo dello stato patrimoniale **2 milioni di euro**
- ✓ Ricavi delle vendite e delle prestazioni **2 milioni di euro**;
- ✓ Dipendenti occupati in media durante l'esercizio **10 unità**

↓
**Nomina sindaco unico
con funzioni di revisore**

oppure

↓
Nomina di un revisore



TERMINI PER LA NOMINA

Le **srl** e le **cooperative** costituite alla data di entrata in vigore dell'articolo 379 CII (**16 marzo 2019**), avranno:



9 mesi di tempo per modificare l'atto costitutivo e lo statuto adeguandolo alle nuove disposizioni



...e provvedere alla compiuta **costituzione degli organi di controllo o di nomina del revisore**



I NUOVI PARAMETRI

Dal **18 giugno** sono cambiati i **parametri dimensionali al di sopra dei quali le srl**, alla luce dell'art. 2477 c.c., sono tenute a nominare un organo di controllo o un revisore.

La modifica è intervenuta a seguito del cd "Decreto Sblocca Cantieri", Legge **n. 55 del 14 giugno 2019** pubblicata in **Gazzetta ufficiale n. 140 del 17 giugno** con il quale è stato convertito il legge il dl 18 aprile 2019, n. 32.

Sulla base delle nuove norme sono stati **raddoppiati i limiti** oltre i quali le srl sono tenute a nominare :

- 1) il revisore,
- 2) il sindaco unico con funzioni di revisione
- 3) il collegio sindacale




TABELLA: I PARAMETRI PRIMA E DOPO IL 18 GIUGNO

Obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle srl			
	Anteriormente al 16 marzo 2019	Dal 16 marzo al 17 giugno 2019	Dal 18 giugno 2019
	Superamento di due dei tre limiti per 2 esercizi consecutivi su tre	Superamento di uno dei limiti per 2 esercizi consecutivi su tre	Superamento di uno dei limiti per 2 esercizi consecutivi su tre
Attivo stato patrimoniale	Euro 4.400.000	Euro 2.000.000	4.000.000
Ricavi conto economico	Euro 8.800.000	Euro 2.000.000	4.000.000
Media dipendenti occupati nell'esercizio.	50 unità	10 unità	20 unità
Presumibile srl tenute all'obbligo	30.000	160.000	80.000



LE NUOVE REGOLE DELLA REVISIONE LEGALE: I LIMITI





LE POSSIBILITÀ DI REVOCA

(per sindaci o revisori nominati fra 16 marzo e 17 giugno)

- ✓ Per le **società che hanno nominato il revisore** non sussistono problemi a revocarlo (ai sensi dell'art. 4 del dm. 261/2012 è giusta causa di revoca del revisore la <<sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge>>.
L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni (organo questo peraltro non presente e quindi impossibilitato ad esprimere qualsiasi parere), **potrà revocare l'incarico per giusta causa;**
- ✓ Nelle situazioni di **sindaco unico o collegio la revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c. da parte dell'assemblea, dovrà essere approvata con decreto del Tribunale** (in tal senso anche il Min.Giustizia, con nota n. 4865/2015, allegata alla circ.MISE 6100/2015, per la possibilità di revocare il sindaco per eliminazione del parametro relativo al capitale sociale della srl).



LE MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO

*“La nomina dell'organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge la renda obbligatoria”,
oppure “La nomina dell'organo di controllo o del revisore si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall'art. 2477 c.c.” o espressioni analoghe....*



Atto costitutivo
da non modificare

“La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri di cui all'art. 2435-bis c.c. e negli altri casi previsti dall'art. 2477 c.c.” (o dizioni equivalenti)....



Atto costitutivo
da modificare



LA CLAUSOLA CONSIGLIABILE

<<In merito all'organo di controllo o al revisore previsto dall'art. 2477 la società potrà nominare con decisione dei soci:

- ✓ un Collegio sindacale al quale affidare sia il controllo sulla gestione che la revisione legale dei conti;
- ✓ un Collegio sindacale al quale affidare i controlli gestionali delegando ad un revisore esterno (persona fisica o giuridica) la revisione legale dei conti;
- ✓ un Sindaco unico a cui affidare il controllo sulla gestione delegando il controllo legale dei conti ad un revisore legale (persona fisica o giuridica);
- ✓ un Sindaco unico a cui delegare sia il controllo gestionale che la revisione legale;
- ✓ esclusivamente un Revisore legale, limitando i controlli alla mera revisione legale dei conti>>.



TEMPO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'obbligo di nominare il nuovo sindaco unico "o" revisore, diverrà obbligatorio quando, nei due esercizi che antecedono quello in cui si rendono necessarie le modifiche statutarie (cioè il 2019) si superino i parametri di cui al novellato articolo 2477 c.c. .



Esercizio
2017;
l'esercizio
2018



Periodo
presumibile di
nomina:
da aprile 2019
a dicembre
2019



LE NOVITÀ: CASO DI MANCATA NOMINA

Se la società a responsabilità limitata, **in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'art. 2477**, quinto comma c.c. (di norma trenta giorni dall'approvazione del bilancio in cui vengono superati i limiti)



Il tribunale provvede alla nomina, **oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.**



INFORMATIVA CONSERVATORIA REGISTRO IMPRESE BOLOGNA (APRILE 2019)

Con riferimento all'entrata in vigore, in data 16 marzo 2019 dell'art. 379 del codice della crisi d'impresa, si evidenzia un consistente abbassamento delle soglie previste per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo e di revisione, che determina per le società (srl), uno specifico obbligo di valutazione ed eventuale adeguamento del proprio statuto ai fini della nomina dei menzionati organi di controllo e di revisione entro il termine massimo del 16 dicembre pv.

Al fine di ottimizzare la corretta attivazione dei sistemi di allerta, si auspica che (l'eventuale ndr) **adeguamento dello statuto sia adottato già nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio 2018** (di regola nel periodo aprile-giugno 2019) anche per **consentire al nuovo organo di esplicare con maggiore efficacia la propria funzione già nel corso dell'esercizio 2020**



COSA SUCCEDDE SE NON SI PROVVEDE ALLA NOMINA ENTRO IL DICEMBRE 2019) (1/3)

- 1) **Non sono previste specifiche sanzioni amministrative, salvo obbligo di provvedere a convocazione assembleare (art. 2631 c.c.)**
- 2) **Una nomina entro dicembre non consentirebbe a sindaci e revisori di poter attivare procedure di allerta per mancanza di indicatori di crisi**
- 3) **Qualora l'assemblea in prima convocazione non decidesse sarebbe assolutamente ammissibile una nomina in seconda convocazione nel mese di gennaio (ma non si potrebbe controllare il magazzino)**



COSA SUCCEDDE SE NON SI PROVVEDE ALLA NOMINA ENTRO IL DICEMBRE 2019) (2/3)

- 4) **I registri delle imprese potrebbero attivarsi solo nel trimestre Gennaio-Marzo 2020 per rilevare e comunicare ai tribunali gli estremi delle srl che non hanno provveduto alla nomina**
- 5) **Vizio di legittimità delle delibere assunte senza il concorso necessario dell'organo di controllo: ipotizzabile impugnativa per annullabilità ex art. 2479-ter, (comma 1°) dai soci che non vi hanno consentito e da ciascun amministratore (rarissimo, vedi Cass. 11554/2008)**



COSA SUCCEDDE SE NON SI PROVVEDE ALLA NOMINA ENTRO IL DICEMBRE 2019) (3/3)

- 6) La mancata nomina dell'organo di controllo opera più nel campo della responsabilità degli amministratori che nel campo della operatività della società (Mass. ID. 10/2011 not. Triveneto). Ipotesi, società in crisi, nel 2019/2020, soggetta a liquidazione giudiziale, nella quale il curatore identifica un'aggravante alla responsabilità degli amministratori la mancata convocazione assembleare per nomina organo di controllo o revisore



È presumibile ritenere che si possa (ragionevolmente) nominare l'organo di controllo o il revisore a partire dall'aprile 2020



NUOVE NORME SULLA CESSAZIONE DELL'INCARICO

L'obbligo di nomina viene meno quando non per due ma per **tre esercizi consecutivi** i nuovi limiti non vengono superati.



Sarà quindi sufficiente che nel triennio la società abbia **superato anche in un'unica occasione** uno dei tre nuovi parametri **per determinare l'obbligo di nomina dell'organo di controllo per un nuovo triennio**



ESEMPIO NUMERICO DI CESSAZIONE DELL'INCARICO

Anni	Parametri	Obbligo/non obbligo di nomina
2017/2018	<u>Anno 2017:</u> 21 dipendenti; 3,5 ml di fatturato; 3 ml attivo. <u>Anno 2018</u> 18 dipendenti; 4,1 milioni di fatturato ; 1,2 milioni di attivo	2019: obbligo di nomina
2019/2020/ 2021	<u>2019</u> 15 dipendenti; 3,7milioni di fatturato; 1,5 milioni di attivo <u>2020</u> 17 dipendenti 1,8 milioni di fatturato; 1,6 milioni di attivo <u>2021</u> 18 dipendenti 4.1 milioni di fatturato ; 1,6 milioni di attivo	Permane obbligo di nomina nel 2022
2019/2020/ 2021	<u>2019</u> 10 dipendenti; 3,7milioni di fatturato; 3,5 milioni di attivo <u>2020</u> 18 dipendenti 3,8 milioni di fatturato; 3,6 milioni di attivo <u>2021</u> 18 dipendenti 3,9 milioni di fatturato; 3,6 milioni di attivo	Nel 2022 cessa obbligo di nomina



OBBLIGO DI NOMINA NELLE COOP: ART. 2543 C.C.

La nomina del collegio sindacale* è obbligatoria:

- ✓ Nel caso di **emissione di strumenti finanziari**;
- ✓ se la società **società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti**;
- ✓ se la società è **tenuta alla redazione del consolidato**;
- ✓ se la società **supera per due esercizi consecutivi le nuove soglie dimensionali** previste dall'art. 379 del d.lgs C.l.l. (uno fra i seguenti: 4.000.000,00 euro di attivo patrimoniale; 4.000.000,00 euro di ricavi delle vendite; 20 dipendenti medi).

* Il notariato ritiene che nelle coop srl possa utilizzarsi l'organo monocratico o il revisore – Studio 113-2012/



ART. 2519, COMMA 2: COOP SRL O SPA

Avvenuto il superamento (contemporaneo) dei due parametri

- ✓ **Soci : 19 unità;**
- ✓ **Attivo dello Stato Patrimoniale: 1 milione di euro.**
- ✓ le cooperative **devono applicare le disposizioni in materia di società per azioni.**

quindi

- 1) deve applicarsi la disciplina (con relativa nomina ex art. 2397 c.c. del collegio sindacale);
- 2) art. 2409-bis c.c., che impone a tutte le spa di essere assoggettate al revisione legale dei conti, che potrà essere esercitata dal Collegio sindacale (quando lo statuto ciò preveda) o da un revisore legale dei conti (persona fisica o società di revisione)



I CONTROLLI: LE NUOVE REGOLE PER LE COOP IN SINTESI

	Obblighi di nomina	Parametri e situazioni specifiche
Art. 2519 c.c.: La società deve uniformarsi alle regole delle spa	Si rende obbligatorio il collegio sindacale con funzione di revisione o il collegio sindacale con un revisore esterno	Quando la società superi entrambi i seguenti parametri: ✓ Numero dei soci cooperatori pari o superiore a 20; ✓ Attivo dello stato patrimoniale pari o superiore a 1 milione di euro
Art. 2477 c.c.: Se la società resta srl	Se srl: Si rende obbligatorio l'organo monocratico o il revisore. Anche in questi casi può nominarsi un collegio sindacale.	Superamento per due esercizi consecutivi di uno dei seguenti tre parametri (ma non di quelli di cui all'art. 2519): 1) Totale attivo dello stato patrimoniale 4 milioni di euro; 2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro, 3) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. Oppure si verifica una delle seguenti situazioni: ✓ emissione di strumenti finanziari non partecipativi; ✓ tenuta alla redazione del consolidato; ✓ controllo ✓ di società tenuta al controllo legale dei conti

INSEDIAMENTO DEI SINDACI: L'INDIPENDENZA



LE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

**Art. 2399
c.c.**

- Interdizione ed inabilitazione civile
- Interdizione in sede penale
- Interdizione fiscale
- Cause di ineleggibilità legate a ruolo o professione
- Fallimento

• Coniuge
• Parenti e affini entro il quarto grado ⇒ Amministratori

• Rapporti di lavoro ⇒ Dipendente o Parasubordinato

• Altri rapporti di natura patrimoniale quantitativamente rilevante ⇒ Consulenze continuative o che incidano sull'oggetto dei controlli



RISCHIO DI INDIPENDENZA

Prima di accettare l'incarico il sindaco deve valutare la **significatività dei propri rischi** di indipendenza.



I rischi di indipendenza vanno sottoposti a verifica periodica.



Gli elementi di valutazione dei rischi per l'indipendenza e gli esiti di tali valutazioni sono comunicati dal sindaco al collegio.



STUDI ASSOCIATI SOCIETÀ FRA PROFESSIONISTI

Art. 2399 c.c. e RETE PROFESSIONALE

RAPPORTO CON LO STUDIO ASSOCIATO

(in cui è associato il consulente della società)

potrebbe rientrare in “altro rapporto di natura patrimoniale”



Bisogna valutare se il rapporto (seppur indiretto)
è in grado di compromettere indipendenza del sindaco



CALCOLO DELLA "SOGLIA DI RILEVANZA"

NORMA 1.4

Rapporto compensi totali sulla società o gruppo (S + C) / compensi totali professionista (CT) I compensi si riferiscono a quanto percepito dal singolo professionista	Rapporto compensi attività sindaco(S) / Compensi totali sulla medesima società o gruppo (S + C)	Indipendenza
> 15%	> 2/3	Sì
>5% ≤ 15%	> 1/2	Sì
≤ 5%	IRRILEVANTE	Sì



INCOMPATIBILITÀ PATRIMONIALI

Cass. 8.5.2015 n. 9392



Negli studi associati il socio, non consulente della società può essere eletto sindaco a condizione che i suoi ricavi indiretti, provenienti dalla consulenza prestata alla società dai suoi colleghi di studio siano inferiori a quelli percepiti dallo stesso quale sindaco



è legittimo confrontare i ricavi derivanti al sindaco dal rapporto di collaborazione, in ragione della sua posizione nella compagine associativa, e il compenso conseguente alle sue funzioni di controllo; e concludere che **l'indipendenza del controllore è messa in pericolo tutte le volte in cui egli si possa attendere dal rapporto di consulenza un ritorno economico personale superiore a quello che gli deriva dalla retribuzione sindacale.**



TRIBUNALE DI BOLOGNA – SEZ. IV – 17 GENNAIO 2017

INDIPENDENZA SINDACI

Qualora l'**attività di consulenza** prestata per una società fallita sia svolta dallo studio professionale di cui sia membro il sindaco, ciò che rileva è il **rapporto associativo fra il sindaco ed il consulente**, per cui occorre valutare i profili di **compromissione patrimoniale** verificando quale sia la quantità dei ricavi derivanti dalla collaborazione altrui destinata a refluire nel patrimonio personale del sindaco in rapporto all'entità del compenso sindacale, tenendo presente la sua posizione nella compagine associativa. L'**indipendenza** del controllore, quindi, risulta messa in pericolo tutte le volte in cui egli si possa attendere dal rapporto di consulenza del suo associato un ritorno economico personale superiore a quello che gli deriva dalla retribuzione sindacale



TRIBUNALE DI PADOVA – SEZ. II – 3 MARZO 2017, N. 597

INELEGGIBILITÀ SINDACI

La causa di ineleggibilità per i sindaci di s.p.a., ex art. 2399 c.c., relativa all'esistenza di un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con la società, **non sussiste soltanto nell'ipotesi di un rapporto contrattuale di durata, formalmente stipulato fra il professionista e la società, ma anche nel caso di una pluralità di incarichi che, sebbene formalmente distinti, configurino uno stabile legame di clientela**; la norma, infatti, intende garantire l'indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell'attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo (nella specie, è stato ravvisato che nessun compenso era dovuto al sindaco e revisore di una società di cui era contemporaneamente consulente abituale). **Conf. Cass. 11554/2008**



L'INDIPENDENZA (ARTT. 10, 17 E 18 DEL DLGS. 39/2010)

CRITICITÀ DEL RAPPORTO AZIENDA/REVISORE

Il revisore viene pagato dalla Società che gli conferisce l'incarico ma opera i controlli non solo nell'interesse dei soci ma anche di altri utilizzatori del bilancio.



Il revisore deve essere indipendente e garantire, tramite l'adozione di appropriate misure, tale requisito durante il periodo cui si riferisce il bilancio, quindi fino a quando l'attività di revisione non è terminata.

L'indipendenza deve essere garantita non solo con riferimento al revisore, ma anche alla sua **RETE PROFESSIONALE (art. 1, lett. I)**. Cioè la **struttura alla quale appartiene il revisore che è finalizzata alla cooperazione e che:**

- ✓ persegue chiaramente la **condivisione di utili o dei costi** o
- ✓ è riconducibile ad una **proprietà**, un **controllo** o una **direzione comuni**, o
- ✓ condivide **prassi e procedure comuni di controllo della qualità**, la **stessa strategia aziendale**, uno **stesso nome** ovvero una **parte rilevante delle risorse professionali**.



APPROCCIO METODOLOGICO CNDCEC

INDIPENDENZA

Il collegio sindacale (o il sindaco unico) deve necessariamente attenersi sia alle regole previste nella disciplina relativa all'attività di vigilanza, sia, per quanto attiene all'attività di revisione, alle specifiche previsioni del DLgs. 39/2010, comprese le disposizioni relative all'indipendenza e ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).



I PROFILI DELL'INDIPENDENZA

Indipendenza professionale (comportamentale)



Atteggiamento professionale finalizzato a considerare solo gli elementi che si reputano rilevanti per lo svolgimento dell'incarico.

Tale atteggiamento salvaguarda la capacità del revisore legale di emettere un giudizio professionale obiettivo mantenendo un atteggiamento di scetticismo professionale.

Indipendenza di fatto (formale)



Da intendersi come condizione oggettiva in virtù della quale il soggetto incaricato della revisione viene visto come indipendente.

In virtù di ciò il revisore non viene associato a situazioni o circostanze tali da indurre un terzo ragionevole ed informato a mettere in dubbio la sua autonomia nello svolgere l'incarico in modo obiettivo.



ART. 10 CO. 1-BIS

Periodo di riferimento

- ✓ Il requisito di indipendenza deve sussistere **durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita** la revisione legale stessa.



- ✓ Es. Bilancio 2017: l'indipendenza deve sussistere durante **tutto l'anno 2017 fino all'approvazione del bilancio** (aprile/ giugno 2018).



ART. 10 (COMMI 1 E 1-TER)



...(e qualsiasi persona in grado influenzare la revisione) **deve essere indipendente dalla società sottoposta a revisione** e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

...deve adottare misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata **da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere**, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale... **e laddove applicabili la sua rete**



COMPROMISSIONE DELL'INDIPENDENZA


NORMA di comportamento 1.4 - + art. 10, c. 2 d.lgs 39/2010
(Vedi anche approccio metodologico)

- ✓ Rischi derivanti **dall'interesse personale**.
- ✓ Rischi derivanti **dall'auto-riesame**.
- ✓ Rischi derivanti dalla prestazione di attività di **patrocinio o assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie** ovvero di **consulente tecnico di parte**.
- ✓ Rischi derivanti dalla eccessiva confidenzialità-familiarità.
- ✓ Rischi derivanti dalla intimidazione (condizionamenti derivanti dall'influenza esercitata dalla società o dal gruppo).
- ✓ Rischi determinati da **relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale ...o la sua rete**, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale ... risulti compromessa.



LE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ (ART. 10 D.LGS 39/2010)

Le cause di incompatibilità



ART. 10 CO. 3

LA DETENZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

Il Revisore legale... qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale ... che partecipa direttamente alle attività di revisione legale, nonchè le persone a loro strettamente legate ai sensi dell'art. 1 punto 2, della direttiva 2004/72/CE (il coniuge della persona che esercita responsabilità di direzione o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale; b) il figlio a carico della persona che esercita responsabilità di direzione, a norma del diritto nazionale; c) altri parenti della persona che esercita responsabilità di direzione, che abbiano convissuto per almeno un anno con detta persona alla data dell'operazione in oggetto; d) qualunque persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano esercitate da una persona legata al revisore) **non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla loro revisione legale**, devono astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non devono avere sui medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e diretto, **salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati**, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita.



ART. 10 CO. 5

LE SITUAZIONI NON AMMISSIBILI

- ✓ I soggetti di cui al co. 3 (**revisori legali**, società di revisione, loro responsabili, personale professionale, ecc) **non possono partecipare nè influenzare in alcun modo l'esito di una revisione legale di un ente sottoposto a revisione se:**
- ✓ **a) possiedono strumenti finanziari dell'ente medesimo**, salvo che si tratti di **interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati**;
- ✓ **b) possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente collegato a un ente sottoposto a revisione**, la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;
- ✓ **c) hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazione d'affari o di altro tipo con l'ente sottoposto a revisione nel periodo** di cui al co. 1-*bis*, **(durante il periodo a cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione e durante il periodo in cui la revisione viene svolta) che potrebbe causare un conflitto di interessi** o potrebbe essere generalmente percepita come tale.



GLI STRUMENTI FINANZIARI

Secondo l'art. 1 del DLgs. 24.2.98 n. 58 (vigente nel 2016 ante modifica del DLgs. 15.12.2017 n. 233 del in vigore dal 28.2.2018) erano **strumenti finanziari**:

- ✓ **le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società**, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
- ✓ **obbligazioni e altri titoli di debito**, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
- ✓ **c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari** indicati alle precedenti lettere;
- ✓ **d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti**
- ✓ **contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap"**, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati,...
- ✓ ecc.



ART. 10 CO. 4

OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE

Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tale rischi.



ART. 10 CO. 7

ANNO DI ASTENSIONE

Il **revisore legale** o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale **non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione nè prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale** o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.



ART.10 CO. 13

NO A COMPENSI FUORI CONTRATTO

I soggetti di cui al co. 3 non sollecitano o accettano regali o favori **di natura pecuniaria e non pecuniaria** dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro **valore trascurabile o insignificante**.



MINACCE ALL'INDIPENDENZA APPROCCIO METODOLOGICO CNDCEDC

I membri del collegio dovranno decidere collegialmente se sussistono le condizioni di indipendenza. In particolare si dovrà decidere, in presenza di situazioni di **"Minaccia all'indipendenza" segnalate dai singoli candidati sindaci, se è possibile mettere in atto ragionevoli misure di salvaguardia** tali da consentire all'organo collegiale, nel suo complesso di mantenere l'indipendenza. Inoltre si decideranno in questo momento, di comune accordo, le procedure di monitoraggio interno con cui il collegio sindacale vigilerà sulla propria indipendenza nel corso del mandato.



L'INDIPENDENZA (ARTT. 10, 17 E 18 DEL DLGS. 39/2010)

SISTEMA DI SALVAGUARDIA

I sindaci-revisori dovranno altresì documentare il “*Sistema di salvaguardia*” adottato, ossia le procedure adottate per prevenire e rilevare tempestivamente le minacce che possono compromettere l’indipendenza sia a livello individuale che a livello di collegio o di dipendenti ed ausiliari.

MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'INDIPENDENZA
✓ <i>Acquisizione di informazioni e loro documentazione in relazione ai rapporti e alle relazioni ritenute rilevanti intrattenute con la società dal sindaco o da altri professionisti ovvero altri enti appartenenti alla rete.</i>
✓ <i>Periodico monitoraggio delle situazioni e relazioni di cui al punto precedente</i>
✓ <i>Adeguate comunicazione e discussione delle questioni rilevanti per l'indipendenza con gli altri sindaci e con gli amministratori.</i>
✓ <i>Modifica, limitazione o cessazione di taluni tipi di relazioni o rapporti con la società o con la rete.</i>

È bene che le carte di lavoro individuali dei singoli sindaci, in materia di indipendenza, unitamente al memo conclusivo dell'intero collegio, siano archiviate nella documentazione del collegio che, a fine mandato, sarà conservata a cura di ogni sindaco-revisore.



QUESTIONARIO DI VERIFICA DELL'INDIPENDENZA

Nel corso delle nostre indagini preliminari relative all'accettazione dell'incarico di revisione ai sensi di legge del bilancio civilistico della società al 31 dicembre 20....., abbiamo valutato l'esistenza di problematiche di incompatibilità connesse con l'accettazione dello stesso come segue:

RISCHIO DI INCOMPATIBILITÀ E/O CONFLITTO DI INTERESSI CONNESSO A:	RISPOSTA (SI/NO)	COMMENTI E RIFERIMENTI A DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO – SALVAGUARDIE POSTE IN ESSERE
Esistono rapporti societari con la Società o entità alla stessa correlate?	No	
Esistono rapporti di parentela del revisore e dei componenti la sua rete professionale con i soci e con il personale direttivo della società?	No	
Esistono altri rapporti di parentela che possono mettere in dubbio l'indipendenza del revisore e dei componenti la sua rete professionale rispetto alla Società?	No	
La società o una entità correlata alla stessa ha concesso finanziamenti a favore del revisore o di uno dei soggetti appartenenti alla rete?	No	
Esistono altri rapporti economici che possono determinare conflitti di interesse?	No	
I componenti della rete professionale svolgono lavoro subordinato o collaborazioni a favore della società e di sue parti correlate?	No	



RISCHIO DI INCOMPATIBILITÀ E/O CONFLITTO DI INTERESSI CONNESSO A:	RISPOSTA (SÌ/NO)	COMMENTI E RIFERIMENTI A DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO – SALVAGUARDIE POSTE IN ESSERE
1. Qualcuno appartenente alla rete professionale fa parte del consiglio di amministrazione della società o di sue parti correlate o svolge altri ruoli che determinano conflitti di interesse nella esecuzione della revisione?	No	
1. Il revisore o i componenti la rete professionale prestano servizi di patrocinio legale a favore della società o di entità alla stessa correlate?	No	
1. Il revisore o i componenti la rete professionale effettuano altri servizi a favore della società o di sue correlate che possono mettere in dubbio la nostra indipendenza?	No	
1. Il revisore o i componenti la rete professionale hanno individuato altre fattispecie che possono mettere in dubbio l'indipendenza o creare conflitti di interessi ai sensi dell'art. 10 DLgs. 39/2010 e dei principi di revisione ISA Italia n. 200 e n. 220?	No	
<p>CONCLUSIONI: Le analisi effettuate e sopra sintetizzate consentono di concludere che non sono individuate problematiche di incompatibilità o conflitto di interessi con il potenziale cliente. Si ritiene pertanto di procedere con la presentazione della proposta di revisione per il triennio 2014/2016. Saranno richieste e conservate nelle carte di lavoro le necessarie dichiarazioni di indipendenza da parte degli altri componenti del team di revisione (altri sindaci-revisori, collaboratori, ausiliari, dipendenti, ecc.).</p>		



Carta di lavoro		PRE 2.0
Attestazione di indipendenza		
Società: XYZ SpA		Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/20XX
Preparata da: P	io sottoscritto dott. ..., dottore commercialista e revisore legale dei conti in	
Data:	DICHIARO di	
	aver letto e compreso le norme e i principi in materia di indipendenza qui di seguito elencati:	
Preparata da: M1	• art. 10 D.Lgs. 39/2010;	
Data:	• art. 2399 c.c.;	
	• ISQC Italia 1 e ISA Italia 200 e 220;	
Preparata da: M2	• direttive e procedure in materia di indipendenza contenute nel manuale di controllo della qualità adottato.	
Data:	CONFERMO che,	
	tenuto conto delle informazioni fin qui ottenute e delle verifiche condotte, non ho riscontrato situazioni che, ai sensi di legge e dei principi deontologici che disciplinano l'attività di revisione, compromettano la mia indipendenza o che costituiscono cause di ineleggibilità o di decadenza dall'incarico. È mia la responsabilità di segnalare eventuali modifiche a quanto sopra dichiarato.	
	Data ...	



LA RELAZIONE DI REVISIONE: SCENARIO ATTUALE GIUDIZIO SENZA MODIFICA (ISA ITALIA 700 - SA ITALIA 720B)

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39

Agli Azionisti della ABC S.p.A.

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio

Titolo

Destinatari

Giudizio

Elementi alla base del giudizio



INCOMPATIBILITÀ E RETE PROFESSIONALE

Tribunale di Genova n. 3166 del 9/12/2017

Nessuna inleggibilità/incompatibilità è ravvisabile in capo al sindaco/revisore di una spa che per l'esercizio della propria attività ha in **locazione** un locale del più ampio studio facente capo al Dottore commercialista consulente contabile e fiscale della medesima società. In una situazione di questo tipo neppure è ravvisabile una "**rete**" professionale da prendere in considerazione ai fini dell'indipendenza del revisore legale ex art. 10 del DLgs. 39/2010 **previgente**.

Il sindaco/revisore della spa aveva **affittato un locale del più ampio studio** del consulente contabile e fiscale della medesima società, con il quale collaborava **solo occasionalmente**, e, comunque, **mai in relazione all'attività di consulenza** attinente alla medesima spa.



INCOMPATIBILITÀ SINDACO E REVISORE

Cassazione 31.05.2019 n. 14919

Il revisore legale di una società che fa parte del medesimo studio professionale di uno dei membri del collegio sindacale anche se al solo fine di dividerne i costi, non rispetta i principi di indipendenza contemplati per i revisori dall'art. 10 del DLgs. 39/2010.

Tale violazione di una norma imperativa comporta la nullità dell'atto di nomina del revisore a cui consegue la negazione al diritto di percepire i compensi.



IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI

INOLTRE ...

NORMA 1.3

Ai fini dell'accettazione si deve valutare:



- ✓ Impegno e tempo richiesto per il diligente assolvimento dell'incarico.
- ✓ Ampiezza e complessità dell'incarico.
- ✓ Funzione anche di revisione.
- ✓ Possibilità di impiego di ausiliari.
- ✓ Specializzazione.
- ✓ Eventuali altre attività di lavoro dipendente (anche a tempo parziale) e/o autonomo a carattere continuativo svolte dal sindaco.



LE ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA NOMINA

LE ATTIVITÀ INDIVIDUALI

DA CONSIDERARE:

- ✓ la reputazione;
- ✓ la comune visione dell'incarico;
- ✓ la disponibilità ad applicare le Norme di comportamento nei limiti della compatibilità con l'ulteriore attività di revisione legale, nello svolgimento delle funzioni di vigilanza;
- ✓ l'intenzione di svolgere la revisione legale sulla base dei principi di revisione, quando possibile con il supporto dei documenti applicativi proposti dalla professione;
- ✓ l'effettiva disponibilità di tempo e l'impegno nell'incarico.

LINEE GUIDA CNDCEC



LE ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA NOMINA

LE ATTIVITÀ COLLEGIALI

DA VALUTARE:

- ✓ la reputazione della società,
- ✓ della proprietà o dei soci,
- ✓ della direzione e dei responsabili della attività di *governance*;
- ✓ gravi conflitti fra soci;
- ✓ eventuali incertezze riguardo alla continuità;
- ✓ atteggiamento della direzione e dei responsabili attività di *governance* riguardo alle regole contabili da seguire ed al controllo interno;
- ✓ motivazioni di una mancata conferma degli organi di controllo uscenti.

LINEE GUIDA CNDCEC



LE ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA NOMINA

LE ATTIVITÀ COLLEGIALI

DA DETERMINARE:

- ✓ **rischio connesso all'incarico e la sua complessità, al fine di stimare l'impegno, i tempi e le risorse necessari al suo svolgimento**

A tal fine rilevano :

- ✓ il settore in cui la società opera;
- ✓ il sistema di *governance*; la situazione economico-finanziaria della società;
- ✓ la sua redditività e competitività;
- ✓ l'apparente affidabilità del controllo interno;
- ✓ le sue partecipazioni e l'esistenza di rapporti significativi con altre parti correlate;
- ✓ la previsione di importanti operazioni rilevanti o straordinarie dei corrispettivi.

LINEE GUIDA CNDCEC



I RISCHI ASSOCIATI AL CLIENTE (APPROCCIO METODOLOGICO)

Per la valutazione dei rischi associati al potenziale cliente , il revisore attinge informazioni dalle seguenti fonti:

- ✓ **Fonti pubbliche** (registro imprese, banche dati)
- ✓ **Fonti private** (internet, consulenti chiave, ecc)
- ✓ **Informazioni rese dal cliente** (dichiarazioni fiscali, organigramma, contenziosi, motivazioni cambiamento del revisore, prospettive aziendali, ecc)
- ✓ **Analisi comparativa** (con l'analisi di due bilanci antecedenti. Vedi PR 520)
- ✓ **Informazioni acquisite dal precedente revisore** (eventuali insoluti, divergenze di opinioni con direzione, integrità della direzione aziendale, orientamento al controllo della direzione, ragioni del cambiamento del revisore)

LA RETRIBUZIONE



RETRIBUZIONE (NORMA 1.5 - SINDACI)

All'atto della nomina il sindaco dovrà valutare se il compenso proposto sia adeguato rispetto alla sua professionalità ed all'impegno richiesto anche in relazione al rilievo pubblicistico della funzione sindacale.

1. Che il compenso sia parametrato all'ampiezza e complessità dell'incarico, alla dimensione economica della società ed al suo indebitamento nonché al settore di attività.
2. Che la delibera di nomina possa prevedere un adeguamento del compenso nel corso del triennio (ad es. in caso di fusione per incorporazione).

Antecedentemente alla **scadenza del proprio incarico**, il collegio deve **riassumere le attività espletate nel corso del triennio** in modo da consentire ai soci ed ai candidati sindaci di meglio valutare l'adeguatezza del compenso che si intenderà proporre ed accettare



I PARAMETRI PER LA RETRIBUZIONE

I parametri per la determinazione del corrispettivo sulla base dell'ultimo bilancio (linee Guida CNDCEC)

Funzione di vigilanza

- ✓ l'apparente qualità del controllo interno e della struttura organizzativa;
- ✓ la natura della società (produttiva, commerciale, immobiliare di gestione, ecc.);
- ✓ l'operatività con parti correlate;
- ✓ l'operatività con pubbliche amministrazioni;
- ✓ l'indebitamento;
- ✓ le eventuali incertezze di continuità aziendale;
- ✓ la prevedibilità di operazioni straordinarie;
- ✓ gli eventuali conflitti fra soci;
- ✓ gli eventuali rilievi segnalati nel passato recente.

Revisione legale

- ✓ la natura della società (produttiva, commerciale, ecc.);
- ✓ l'importanza del magazzino ai fini del controllo delle rimanenze;
- ✓ la presenza di controllate e collegate, la loro significatività ed operatività;
- ✓ l'apparente qualità del controllo interno;
- ✓ le eventuali incertezze di continuità aziendale;
- ✓ gli eventuali rilievi riscontrati nel passato.



RETRIBUZIONE (SINDACI-REVISORI) – APPROCCIO METODOLOGICO CNDCEC

I candidati sindaci, in sede di riunione preliminare all'accettazione dell'incarico devono determinare:

- 1) i corrispettivi complessivi della revisione;
- 2) la ripartizione degli stessi tra i diversi membri del Collegio sindacale.

Di norma nella proposta di incarico, **si potrà inserire il compenso per la revisione attribuito al collegio** mentre i criteri di ripartizione tra i componenti dello stesso dovranno essere oggetto di apposito accordo interno.

In ogni caso i candidati sindaci potranno inserire nella lettera di incarico anche la richiesta di compensi individuali.

L'assemblea potrà deliberare il compenso complessivo per il collegio (con successivo accordo per la ripartizione interna) o quello per ogni sindaco.

In ogni caso **il compenso per la vigilanza e la revisione vanno distinti, e tale suddivisione dovrà esser richiesta dai sindaci all'assemblea.**



COMPENSO DEI SINDACI E REVISORE

Cass. 31.5.2008 n. 14640 - Cass. 27.10.2014 n. 22761



L'incarico di sindaco è necessariamente oneroso. nel caso in cui nulla sia previsto dall'assemblea il compenso è deciso dal giudice ex art. 2233 c.c.



Ove non previsto dallo statuto è determinato dall'assemblea è stabilito dal giudice (DM 140/2012)

Pur apparendo esclusa qualsiasi possibile applicazione diretta o per via analogica delle previsioni del regolamento... si ritiene che le parti nella loro autonomia potranno utilizzare come riferimento i criteri fissati dal DM 140, che offrono la garanzia proveniente dal legislatore di poter essere considerati equi (CNDCEC pronto ordini 17/3/2016 n. 91).



IPOSTESI DI CALCOLO COMPENSO REVISORE UNICO

Es. compenso revisore unico

**Ipotesi di calcolo compenso revisore unico:
Società con 5 milioni di ricavi, 4 di attivo e 4 milione di passivo**

Revisore Unico – Art. 22 nuovi parametri	
Compenso sui componenti positivi	euro 5.000
Compenso sul totale delle attività	euro 2.000
Compenso sull'ammontare delle passività	euro 2.000
TOTALE	Totale 9.000

A cui aggiungere da 9600 Euro (minimo) fino a 24.000 **per sindaco unico**



LE PROPOSTE 2019 DEL CNDCEC PER I SINDACI

A) Sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:

- ✓ fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000
- ✓ per il di più fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%
- ✓ per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%
- ✓ per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%
- ✓ per ogni euro 100.000.000 di valore in più o frazione, rispetto a euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000
- ✓ Per la partecipazione ai consigli di amministrazione, ai comitati esecutivi o ad altri comitati interni ai sindaci è riconosciuto lo stesso eventuale gettone di presenza che la società riconosce agli amministratori.
- ✓ In ogni caso il compenso per la funzione di sindaco non può essere inferiore a euro 4.000 e, in caso di sindaco unico, a euro 6.000.



STIMA DELLE ORE DI LAVORO

Approccio metodologico alla revisione. CNDCEC 2018



- ✓ **fase a):** stima delle ore-base in funzione della media aritmetica semplice delle grandezze di bilancio ritenute maggiormente espressive della dimensione strutturale e operativa, cioè il totale attivo e i ricavi delle vendite e delle prestazioni. In corrispondenza del livello di tale media si associa un numero di ore standard;
- ✓ **fase b.1):** considerazione di una rischiosità generica di settore. In particolare, si applica:
 - ✓ o un coefficiente incrementativo del 10% per le società che realizzano produzioni su commessa;
 - ✓ o un coefficiente decrementativo del 50% per le società immobiliari;
 - ✓ o un coefficiente decrementativo del 15% per le società commerciali, di servizi e simili;
- ✓ **fase b.2):** considerazione di una rischiosità specifica di azienda. Tale considerazione si basa sulla valutazione preliminare del rischio incarico (vedi paragrafo 5.3) come operata nella carta di lavoro PRE 14.0. In particolare si applica:
 - ✓ o nessun coefficiente correttivo, quando il rischio è valutato "Basso";
 - ✓ o un coefficiente incrementativo del 20% quando il rischio è valutato "Moderato";
 - ✓ o un coefficiente incrementativo del 40% quando il rischio è valutato "Alto".

SI VEDA CARTA DI LAVORO ALLEGATA: STIMA ORE



LE PROPOSTE 2019 DEL CNDCEC PER I REVISORI

- ✓ Nel caso di revisioni legali svolte ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 il compenso è determinato con le modalità previste dall'art. 10, comma 10, del suddetto
- ✓ Compenso orario, valore medio **euro 120,00**; forbice: riduzione fino a euro 100,00; aumento fino a euro 160,00.



ACCETTAZIONE CON RISERVA

Approccio metodologico alla revisione. CNDCEC 2018



- ✓ Nei casi in cui **non risultasse possibile tenere una riunione prima dell'assemblea di nomina, i sindaci-revisori dovranno riservarsi di accettare l'incarico** e, nello svolgimento delle procedure di accettazione, dovranno stabilire se il compenso deliberato dall'assemblea è congruo e decoroso rispetto alle caratteristiche dell'incarico e tale da consentire di svolgere lo stesso secondo gli *standard* qualitativi richiesti.
- ✓ Se l'assemblea dovesse aver deliberato **il compenso per ogni singolo componente**, i sindaci-revisori dovranno, nel corso della riunione preliminare, **verificare se la ripartizione, così come deliberata, li soddisfa in relazione al presumibile impegno gravante su ciascun componente** nello svolgimento delle attività di vigilanza e di revisione e all'esperienza e alle capacità di ognuno anche con riferimento allo specifico campo della revisione.



MANCATA ACCETTAZIONE DI UNO DEI SINDACI -REVISORI

Approccio metodologico alla revisione. CNDCEC 2018



- ✓ Tale circostanza assume particolare criticità **nel caso in cui le attività preliminari siano poste in essere dopo che l'assemblea abbia già designato il collegio sindacale**, pur condizionando gli effetti di tale designazione all'accettazione da parte di ciascun professionista: se è vero, infatti, che i sindaci-revisori si sono riservati di accettare l'incarico conferito dall'assemblea, è altrettanto vero che nel caso di non accettazione anche di uno soltanto dei sindaci-revisori, la delibera di nomina risulterebbe inefficace.
- ✓ In questi casi si ritiene che vada riconvocata una nuova assemblea per la nomina del collegio sindacale nella sua interezza.



CASS. 4 MAGGIO 2018, N. 10749.

Non ammesso al passivo il compenso del sindaco che non ha operato con diligenza e perizia

Il membro del collegio sindacale che si opponga alla mancata ammissione al passivo fallimentare del suo compenso a causa del grave inadempimento agli obblighi fondamentali su di lui incombenti, **deve provare i fatti costitutivi posti a fondamento dell'invocata pretesa**, e cioè di avere agito con diligenza e perizia.



CASS. 10.1.2018, N. 375

Compenso del sindaco onnicomprensivo

Laddove la **delibera di nomina del collegio sindacale preveda un compenso generico, lo stesso è da riferire all'intera materia delle attività di competenza**, senza poter ipotizzare sottrazioni o riserve.

Nella specie, peraltro, dal momento che la delibera prendeva in considerazione la misura massima prevista dall'allora vigente tariffa, si presumeva anche l'adeguatezza del compenso.

Non pare dubbio, inoltre, che **la sussistenza di incertezze in relazione a tale delibera avrebbero dovuto indurre i sindaci a chiedere tempestivamente informazioni e chiarimenti** (circostanza nella specie non verificatasi).



APP. MILANO 1/3/2019

Illegittimi compensi ai sindaci non deliberati

- ✓ *I sindaci che abbiano percepito emolumenti non deliberati dall'assemblea dei soci hanno omesso di vigilare sul rispetto della legge e dell'atto costitutivo ex art. 149, comma 1° del Tuf in particolare sull'art. 2402 c.c., ai sensi del quale la retribuzione dei sindaci, se non è stabilita dallo statuto, deve essere deliberata dall'assemblea.*
- ✓ *Sono quindi legittime le sanzioni pecuniarie irrogate dalla Consob, per i sindaci che hanno omesso di verificare che l'adeguamento del proprio compenso fosse correttamente deliberato.*



DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA RICHIESTA AI CONTROLLORI

Forma scritta

NORMA 1.2

Il sottoscritto, nato a il, residente in via n., in considerazione della proposta di nomina a membro del Collegio Sindacale (consigliere di sorveglianza o di amministrazione) pervenuta dalla vostra rispettabile società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4 c.c. (2409-septiesdecies)

DICHIARA :

(segue)



DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA RICHIESTA AI CONTROLLORI

DICHIARA:

NORMA 1.2

- ✓ *Di ricoprire i seguenti incarichi relativi all'amministrazione di società di capitali, di persone e di cooperative, quali quelli di:*
- *amministratore presso.....;*
 - *componente del consiglio di amministrazione.....;*
 - *componente del consiglio di gestione.....;*
 - *liquidatore.....;*
 - *amministratore giudiziario.....;*
 - *commissario giudiziale o commissario straordinario.....;*

(segue)



DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA RICHIESTA AI CONTROLLORI

NORMA 1.2

DICHIARA:

- ✓ Di ricoprire i seguenti incarichi relativi al controllo societario, quali:
 - sindaco effettivo o supplente presso.....;
 - componente del consiglio di sorveglianza.....;
 - componente del comitato di controllo sulla gestione....;
 - revisore legale ovvero socio, amministratore, sindaco o dipendente di società di revisione legale;
 - **componente dell'organismo di vigilanza DLgs. 231/2001.**



GLI ASPETTI TRATTATI NELLA LETTERA DI INCARICO

Approccio metodologico alla revisione. CNDCEC 2018



Dati relativi ai 5 sindaci (compresi i supplenti)
1) Obiettivo e portata dell'incarico (oggetto dell'incarico)
2) Responsabilità, svolgimento delle funzioni e corrispettivi
3) Indipendenza ed insussistenza di incompatibilità
4) Normativa sulla privacy e antiriciclaggio
5) Modalità di svolgimento della revisione
6) Coperture assicurative
7) Foro competente a dirimere eventuali contenziosi
Firme e data: Presidente del collegio, Sindaci effettivi e supplenti, Legale rappresentante della società. Data del contratto



CARTA DI LAVORO

Lettera di incarico unitaria del collegio sindacale PRE 15.0 bis

Incarico di collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti ai sensi degli artt. 2400 e ss. c.c., dell'art. 14 D.Lgs. 39/2010 e degli artt. 2409-bis e segg. c.c. per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 20XX-20XX+1-20XX+2.

Riservata

Al legale rappresentante della società [e/o amministratore]
della società ABC Srl/SpA/soc.coop.

Luogo e data

Egredi Signori,
i sottoscritti:

✓ dott. [Nome e Cognome], nato a [...] il [...], residente a [...] in via [...], Cod. Fisc.: [...] e P.IVA: [...], iscritto al n. [...] dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di [...] e al n. [...] del Registro dei Revisori, indirizzo e.mail/pec: [...];

✓

nel ringraziarvi per la proposta di presentazione delle candidature per l'accettazione dell'incarico nel collegio sindacale della Vostra società, incaricato della revisione legale del bilancio d'esercizio per il triennio 200XX, 20XX+1, 20XX+2, con la presente siamo lieti di confermarvi la nostra disponibilità ad accettare l'incarico secondo i termini di seguito riportati.



SEGUE: Lettera di incarico unitaria del collegio sindacale

1. Obiettivo dell'incarico

L'oggetto dell'incarico è il seguente:

- ✓ l'assunzione e l'esercizio dell'attività di vigilanza quale collegio sindacale della ABC spa/ srl/soc. coop. per il triennio 20XX, 20XX+1, 20XX+2 secondo le disposizioni di legge ed in particolare quelle contenute negli artt. 2397-2409 c.c.;
- ✓ il dottor Nome e Cognome è candidato ad assumere il ruolo di presidente, mentre il dottor [Nome e Cognome] ed il dottor [Nome e Cognome] sono candidati ad assumere il ruolo di sindaci (membri) effettivi;
- ✓ il dottor [Nome e Cognome] ed il dottor [Nome e Cognome] sono candidati ad assumere il ruolo di sindaci (membri) supplenti;
- ✓ la revisione legale del bilancio al 31 dicembre 20XX e dei due successivi esercizi con chiusura al 31 dicembre 20XX+1 e 20XX+2 della detta società nonché la verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2010;
- ✓ la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2010;
- ✓ la revisione del bilancio d'esercizio farà riferimento allo stato patrimoniale, al conto economico, al rendiconto finanziario ed alla nota integrativa predisposti in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione ed ai principi contabili pertinenti.
- ✓ La revisione legale sarà da noi svolta con l'obiettivo di esprimere un giudizio sul bilancio.



SEGUE: Lettera di incarico unitaria del collegio sindacale

2. Responsabilità, svolgimento delle funzioni, corrispettivi

2.1 Attività di vigilanza come collegio sindacale

2.1.1 Responsabilità e svolgimento dell'incarico

Il collegio sindacale è responsabile della vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale assiste alle riunioni degli organi sociali e svolge gli altri compiti previsti dalle leggi.

Gli amministratori e la direzione si impegnano:

a darci accesso a tutte le informazioni di cui siano a conoscenza, necessarie allo svolgimento della nostra funzione;

a fornirci ulteriori informazioni da noi ritenute necessarie;

a consentirci di contattare tutte le persone nell'ambito dell'impresa dalle quali possiamo ritenere necessario acquisire informazioni.

Nello svolgimento delle nostre funzioni faremo riferimento alle Norme di comportamento del collegio sindacale elaborate dal CNDCEC.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e controllo potremo valerci di collaboratori ed ausiliari, sotto le condizioni e nei limiti di cui all'art. 2403-bis, commi 4 e 5, c.c.



SEGUE: Lettera di incarico unitaria del collegio sindacale

2.1.2 Verbalizzazioni e relazione annuale

Nel corso dello svolgimento delle nostre funzioni verbalizzeremo sul libro previsto dall'art. 2421, comma 1, n. 5), c.c., gli accertamenti eseguiti ed il contenuto delle nostre riunioni periodiche.

In occasione della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio presenteremo la nostra relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

2.1.3 Stima dei corrispettivi

Sulla base di quanto sopra esposto e tenuto conto delle informazioni acquisite dalla direzione in relazione all'impresa ed al contesto in cui opera, alle sue dimensioni, alla sua organizzazione ed al sistema di controllo interno esistente, abbiamo stimato un impegno di n. _____ ore, per un corrispettivo complessivo di Euro _____ per ogni esercizio.



SEGUE: Lettera di incarico unitaria del collegio sindacale

2.2 Funzioni di revisione legale

2.2.1 Responsabilità del revisore

2.2.2 Le responsabilità della direzione e l'identificazione del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile

2.2.3 Relazione di revisione

2.2.4 Carte di lavoro (riservate e di proprietà dei revisori)

2.2.5 Tempistica degli interventi di revisione

2.2.6 Stima dei tempi e dei corrispettivi. Condizioni di pagamento

2.2.7 Consulenti esterni



SEGUE: Lettera di incarico unitaria del collegio sindacale

2.2.7 Consulenti esterni

Qualora ritenessimo necessario od opportuno, **al fine del corretto svolgimento dell'incarico, richiedere l'intervento, l'assistenza, la consulenza od altro supporto di consulenti esterni** oppure di altro ente giuridico appartenente ad una delle nostre reti professionali, in relazione ad **aspetti specifici particolarmente complessi ovvero attinenti a materie tecnicamente diverse dalla revisione legale**, comunicheremo alla Vostra direzione amministrativa che utilizzeremo, per l'esame di tale aspetto specifico, i servizi di un consulente esterno. Salvo espresso e tempestivo diniego da parte della Vostra società, procederemo a conferire tale incarico al consulente terzo **ed aggiungeremo al nostro corrispettivo, come concordato, il costo relativo a questo ulteriore non previsto supporto esterno.**

**SEGUE: Lettera di incarico unitaria del collegio sindacale****3. Indipendenza e insussistenza di incompatibilità**

Ai sensi dell'art. 2399 c.c. e delle regole deontologiche che disciplinano la professione contabile, nonché delle disposizioni sull'indipendenza del revisore contenute nel D.Lgs. 39/2010, dichiariamo sin d'ora la nostra indipendenza nei confronti della società e l'insussistenza di cause di incompatibilità per l'assunzione di questo mandato.

Ci impegniamo altresì a porre in atto tutte le azioni necessarie a verificare che tali condizioni permangano per l'intera durata del mandato.

Ciascuno degli scriventi professionisti invierà alla vostra società, **prima della data di convocazione della assemblea** che deve nominare il collegio sindacale (organo di controllo), **il proprio curriculum professionale ed una dichiarazione sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, c.c.**

**SEGUE: Lettera di incarico unitaria del collegio sindacale****4. Normativa sulla Privacy**

Tutte le informazioni ed i dati ottenuti durante lo svolgimento del mandato saranno da noi considerati strettamente riservati e confidenziali. Essi pertanto verranno utilizzati limitatamente e solo in ragione del mandato conferitoci. Tali dati ed informazioni, in aggiunta alle comunicazioni previste nei confronti di soggetti e organi di *governance*, potranno essere divulgati esclusivamente a:

- ✓ collaboratori ed ausiliari coinvolti nello svolgimento dell'incarico, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti;
- ✓ autorità di vigilanza, italiane o estere;
- ✓ autorità amministrativa, giudiziaria e fiscale, nei casi e con le limitazioni previsti dalla legge;
- ✓ altri revisori, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai principi di revisione di riferimento. In questi casi provvederò a ottenere il Vostro preventivo consenso scritto.

L'informativa sulla "Privacy", prevista dall'art. 13 D.Lgs. 196/2003, verrà fornita in apposita scheda informativa, dopo l'assegnazione del mandato.



RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE DEL SINDACO

Obbligo del segreto, previsioni civilistiche :

Il dovere di segretezza su fatti e documenti conosciuti per ragione d'ufficio è giustificato in relazione ai poteri di ispezione e informazione spettanti anche singolarmente ai sindaci, ai sensi dell'art. 2403-*bis* co. 1 c.c., per i quali poteri, la necessità dell'obbligo di riserbo costituisce la immediata contropartita. Qualora il mancato rispetto del segreto d'ufficio cagioni un danno alla società, questa avrà senz'altro il diritto di rivalersi sul singolo sindaco.

L'art. 2407, comma 1 dispone che: <<I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico : sono responsabili della verità delle loro attestazioni e **devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui anno conoscenza per ragione del loro ufficio**>>



RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE DEL SINDACO

Obbligo del segreto, profili penalistici:

Le violazioni sono, nella maggior parte dei casi, **sanzionate anche penalmente dall'art. 622 c.p.**, il quale prevede che se tale segreto viene rivelato senza giusta causa o impiegato per il proprio o altrui profitto :

“è punito se dal fatto può derivare nocimento, con reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 30 a euro 516”.

Tra l'altro il co. 2 prevede un **aggravamento della pena nel caso in cui il fatto sia commesso dai sindaci o dai revisori.**



RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE DEL SINDACO

ART. 9-BIS D.LGS. 39/2010

- ✓ **Tutte le informazioni e i documenti** ai quali hanno accesso il revisore legale e la società di revisione legale nello svolgimento della revisione legale **sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.**
- ✓ Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale continuano a **valere anche successivamente al termine della partecipazione all'incarico di revisione.**
- ✓ Quando un revisore legale o una società di revisione legale è sostituito da un altro revisore legale o da un'altra società di revisione legale, **il revisore legale o la società di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla società di revisione legale entrante l'accesso a tutte le informazioni concernenti l'ente** sottoposto a revisione e l'ultima revisione di tale ente.



SEGUE: Lettera di incarico unitaria del collegio sindacale

5. Adempimenti in osservanza della disciplina antiriciclaggio

In quanto soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, Vi informiamo che il conferimento del presente incarico determina l'insorgere, in capo ai sottoscritti, dei seguenti adempimenti:

adeguata verifica della clientela;

conservazione e registrazione dei dati;

segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo.

Ci fornirete, pertanto, sotto la Vostra responsabilità penale che conseguirebbe in caso di violazione, **tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentirci di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela sulla base dell'obbligo previsto dal D.Lgs. 231/2007. In particolare, ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, ci fornirete per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siete a conoscenza.**

Nel caso in cui non fossimo messi in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo all'identificazione del cliente e dell'eventuale titolare effettivo, ci riserviamo il diritto di astenerci dallo svolgimento della nostra prestazione professionale, ai sensi del D.Lgs. 231/2007, e la conseguente facoltà di presentare le dimissioni. (*segue*)

**SEGUE: Lettera di incarico unitaria del collegio sindacale****(segue) 5. Adempimenti in osservanza della disciplina antiriciclaggio**

Con riferimento all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria ("UIF"), a cui il revisore è tenuto, pena l'applicazione di sanzioni, Vi precisiamo che tale obbligo dovrà essere da noi assolto, laddove ne ricorrano i presupposti, con la massima tempestività e che esso sarà presidiato dal vincolo di riservatezza, anche nei confronti della Vostra Società, con l'unica eccezione delle autorità di vigilanza ed investigative competenti. Nel novero degli adempimenti imposti ai sottoscritti rientra altresì l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 231/2007, in relazione alle infrazioni al divieto di trasferimento di contanti e di titoli al portatore di cui all'art. 49 del medesimo decreto.

**FOCUS: COPERTURE ASSICURATIVE**

Ciascuno degli scriventi professionisti ha sottoscritto una polizza di copertura dei rischi professionali come segue:

Nome e Cognome
Compagnia Polizza N. _____ scadente il _____ Massimale

Nome e Cognome
Compagnia Polizza N. _____ scadente il _____ Massimale

Nome e Cognome
Compagnia Polizza N. _____ scadente il _____ Massimale

Nome e Cognome
Compagnia Polizza N. _____ scadente il _____ Massimale



SOTTOSCRIZIONE LETTERA DI INCARICO UNITARIA

Qualora l'Assemblea degli azionisti (dei soci) accetti la presente assegnandoci l'incarico, vi chiediamo di firmare e di restituirci l'allegata copia della presente lettera, sottoscritta dal legale rappresentante, a conferma della presa visione e dell'accettazione del suo contenuto, incluse le reciproche responsabilità, nonché di fornirci copia della delibera di nomina da parte dell'Assemblea.

Firma _____

Nome e Cognome **candidato presidente** Indirizzo di studio

C.F. _____ e P. IVA _____

PEC _____ Firma _____

Nome e Cognome candidato **sindaco (membro) effettivo**

Indirizzo di studio C.F. _____

e P. IVA _____ PEC _____ Firma _____

Nome e Cognome candidato **sindaco (membro) supplente**

Indirizzo di studio C.F. _____

e P. IVA _____ PEC _____ Firma _____

Per presa visione e accettazione per conto della società (Firma) _____

(Il legale Rappresentante o Procuratore)

Data _____

COMUNICAZIONI AL MEF



INDICAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO

Art. 11 del DM 145/2012

Obbligo di comunicazione, per ciascun incarico, della durata



Occorre specificare:

- ✓ sia la **data di inizio incarico**;
- ✓ sia la **data di scadenza** (individuata in via presuntiva nella **data di fine esercizio** finanziario oggetto di revisione).



DEVONO ESSERE COMUNICATI AL MEF (FAQ N. 19, BLOCCO 1)

- ✓ Gli incarichi di revisione legale **presso società per azioni e società in accomandita per azioni**, conferiti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, ovvero al collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2409-bis c.c.;
- ✓ Gli incarichi di **revisione legale svolti presso società a responsabilità limitata**, conferiti ad un revisore legale, ad una società di revisione o al collegio sindacale nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c.;
- ✓ Gli incarichi di revisione legale svolti **presso società a responsabilità limitata, nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c.**;
- ✓ Gli incarichi di revisione legale svolti **presso Enti di Interesse Pubblico o presso Enti sottoposti a regime intermedio conferiti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale**, a norma rispettivamente degli articoli 16 e 19bis del d.lgs. 39/2010.



NON SVOLGONO REVISIONE LEGALE E QUINDI NULLA DEVONO COMUNICARE AL MEF (FAQ N. 19, BLOCCO 1)

- ✓ I **componenti di un collegio sindacale** di una società di capitali, qualora lo statuto non vi abbia espressamente demandato la revisione legale dei conti;
- ✓ I **componenti supplenti del collegio sindacale**.
- ✓ Gli **organi di controllo di entità non soggette alla revisione legale** (società di persone, imprese individuali, associazioni, comitati, enti morali, ecc.); ciò, anche qualora l'incarico sia stato scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori.
- ✓ i **sindaci, revisori o componenti di organi comunque denominati presso enti ed organismi pubblici non costituiti in forma societaria, o presso i comuni o gli enti locali**.
- ✓ Non costituiscono, inoltre, revisione legale attività quali la **certificazione di crediti d'imposta a fini fiscali, l'asseverazione di piani economico finanziari per l'accesso a pubblici appalti, la relazioni su fusioni o più in generale l'emissione di pareri in qualità di esperto ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-sexies del codice civile**



INDICAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 11 del DM 145/2012
Obbligo di comunicazione, per ciascuno incarico, dei corrispettivi



- ✓ Gli importi vanno inseriti **al lordo, in ragione d'anno e riferiti alla sola attività di revisione**.
- ✓ Non devono essere considerati i compensi per l'attività di componente del collegio sindacale che vanno scorporati dal compenso complessivo.
- ✓ Si deve fare riferimento ai **corrispettivi "pattuiti" anche se non ancora incassati..**



INDICAZIONE DEI CORRISPETTIVI

SCORPORO DEI COMPENSI FRA REVISORE E SINDACO

I compensi devono tener conto sia delle funzioni del collegio sindacale sia dell'attività di revisione legale dei conti (**garantendo la qualità ed affidabilità dei lavori**)



SANZIONI PER MANCATE COMUNICAZIONI (FAQ N. 15, BLOCCO 1)

Il ritardo o la mancata comunicazione espone l'iscritto all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010. Al riguardo, l'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 135/2016, novellando l'originario Capo VIII del decreto legislativo n. 39/2010, ha introdotto all'art. 24, comma 2, lettera b), una specifica sanzione amministrativa pecuniaria **in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni obbligatorie, applicabile nella misura da cinquanta a duemilacinquecento euro.**

CESSAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL REVISORE



CAUSE DI CESSAZIONE

Scadenza

Decadenza

Revoca


Rinuncia



CESSAZIONE SINDACI PER DIMISSIONI



DECORRENZA CESSAZIONE





CESSAZIONE SINDACI PER DIMISSIONI

GIURISPRUDENZA

A favore della <i>prorogatio</i> del sindaco dimissionario fino a sostituzione	A favore delle dimissioni con effetto immediato
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cass. 12.4.2017 n. 9416 ✓ Trib. Catania 13.11.2014 ✓ Trib. Roma 21.7.2014 ✓ Trib. Milano 2.2.2010 ✓ Cass. 4.5.2012 n. 6788 ✓ Trib. Mantova 25.7.2009 ✓ Cass. 18.1.2005 n. 941 ✓ Trib. Milano 2.2.2000 ✓ Trib. Roma 27.4.98 ✓ Trib. Verona 25.5.98 ✓ App. Bologna 15.4.88 ✓ Cass. 9.10.86 n. 5928 ✓ Trib. Bari 1.8.79 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Norma di comp. C.S. 1.6 (2015) ✓ Trib. Bari 2.2.2013 ✓ Trib. Treviso 2.3.2011 ✓ Giud. Reg. Imprese Milano 2.8.2010 ✓ Trib. Napoli 15.10.2009 ✓ App. Bologna 19.7.2007 ✓ Notariato Triv. Mass. H.E.1 2006 ✓ Trib. Monza 26.4.2001 ✓ Trib. Milano 26.4.83



CIRC. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 9.2.2016 N. 3687/C

CANCELLAZIONE SINDACO DAL REGISTRO IMPRESE



...decorsi trenta giorni dalla cessazione del sindaco, nell'inerzia pubblicitaria dell'organo amministrativo, si verificano le seguenti conseguenze:

- 1) **Sanzione amministrativa in capo a tutti i componenti del CdA** (art. 2630 c.c. e art. 5 della L. 689/81)
- 2) **Avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio**, a seguito della segnalazione a sensi dell'art. 9 della L. 241 del 1990, da parte del sindaco cessato (art. 2190 c.c.)



DIMISSIONI DEL REVISORE O RISOLUZIONE CONSENSUALE

Art. 16 del DLgs. 39/2010 e Art. 5 del DM 261/2012



- ✓ In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.
- ✓ Giud. Reg. imprese Crotone **25.1.2017**.



La disposizione non vale per i sindaci revisori



DA NON COMUNICARE GLI INCARICHI SINDACI SUPPLEMENTI

(FAQ N. 19 BLOCCO 1):



Il sindaco supplente, a rigore, **non esercita attività di revisione legale**. L'art. 2401 c.c. stabilisce che il supplente subentri al sindaco effettivo nei soli casi di morte, rinuncia, decadenza del sindaco effettivo, e resta in carica fino alla data dell'assemblea che, tempestivamente convocata, è tenuta al reintegro dei componenti del collegio sindacale cessati. **L'incarico di sindaco supplente in un collegio sindacale incaricato della revisione legale non è pertanto oggetto di comunicazione al Registro**, se non nella ipotesi in cui il sindaco subentri in concreto all'effettivo.



CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'INCARICO (FAQ N. 23, BLOCCO 3)

- ✓ La cessazione anticipata dell'incarico di Revisione nei casi di revoca, dimissioni o risoluzione consensuale **va comunicata dal revisore, entro 30 giorni**, anche mediante l'accesso all'area riservata, nella sezione "GESTIONE INCARICHI E SEZIONE A/B.
- ✓ Nei casi di **cessazione anticipata dell'incarico di revisione, oltre all'aggiornamento della sezione Incarichi della propria Area riservata, è sempre necessario procedere alle comunicazioni obbligatorie, previste dal D.M. del D.M. del 28 dicembre 2012, n. 261**



DETERMINA RAGIONERIA GENERALE DEL 2/4/2013 - COMUNICAZIONE DM. 28 DICEMBRE 2012, N. 261 - COMUNICAZIONI AL MEF (1/2)

Art. 1, comma 1)

- ✓ Le comunicazioni al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261 **sono effettuate con modalità esclusivamente telematiche, mediante posta elettronica certificata**, all'indirizzo indicato sul sito internet istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, o mediante applicazione informatica, se disponibile sul portale web della revisione legale www.revisionelegale.mef.gov.it.

Art. 1, comma 2)

- ✓ **Le società assoggettate a revisione legale trasmettono la comunicazione relativa, rispettivamente, alla revoca, alla risoluzione consensuale o alle dimissioni dell'incarico di revisione legale in essere, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea della società interessata ha adottato la corrispondente deliberazione.** Entro il medesimo termine è trasmessa la comunicazione relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale, qualora non deliberato dall'assemblea contestualmente alla cessazione anticipata dell'incarico già in essere.

Art. 2

- ✓ **I revisori legali e le società di revisione legale trasmettono comunicazione relativa alle osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione legale nei casi, rispettivamente, di revoca o di risoluzione consensuale, ovvero, copia delle dimissioni, entro il termine di quindici giorni dalla relativa presentazione.**



DETERMINA RAGIONERIA GENERALE DEL 2/4/2013 - COMUNICAZIONE DM. 28 DICEMBRE 2012, N. 261 - COMUNICAZIONI AL MEF (2/2)

Art. 3

- ✓ 1) L'organo di controllo della società assoggettata a revisione vigila in ordine all'osservanza degli obblighi previsti dal decreto ministeriale n. 261 del 2012 in materia e, in caso di omissione, provvede in via sostitutiva e trasmette direttamente la prescritta documentazione.
- ✓ 2) Le comunicazioni dell'organo di controllo collegiale sono effettuate, di norma, a cura del suo **presidente**.

Art. 4

- ✓ 1) Qualora la revisione legale dei conti sia affidata al collegio sindacale, a norma dell'articolo 2409-bis, comma 2, del codice civile, la società assoggettata a revisione e il presidente del collegio sindacale sono tenuti alle medesime comunicazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, se applicabili, qualora ricorrano le fattispecie di cui agli articoli 2400 e 2401 del codice civile



MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI AL MEF


- ✓ Le predette comunicazioni, corredate dai relativi allegati, **sono trasmesse esclusivamente in via telematica** all'indirizzo:
registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it
- ✓ Il messaggio PEC inviato deve riportare in oggetto la tipologia di comunicazione:
 - "revoca dell'incarico",
 - "dimissioni del revisore"
 - "risoluzione consensuale"

ANTIRICICLAGGIO SINDACI E REVISORI



ORGANI DI CONTROLLO

PER L'INDIVIDUAZIONE degli obblighi antiriciclaggio da parte dei componenti del collegio sindacale (e degli ulteriori organi di controllo) occorre preliminarmente distinguere fra tre situazioni diverse:





GLI ORGANI DI CONTROLLO DEI SOGGETTI OBBLIGATI (ART. 3)

Intermediari bancari e finanziari (i principali):

- ✓ Banche; Poste Italiane Spa; Istituti di moneta elettronica ;
- ✓ Istituti di pagamento
- ✓ Società di intermediazione mobiliare, (SIM);
- ✓ Società di gestione del risparmio, (SGR);
- ✓ Società di investimento a capitale variabile, (SICAV);
- ✓ Società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, (SICAF);
- ✓ Intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
- ✓ Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
- ✓ Imprese di assicurazione, ((assicurazioni sulla via ed attività connesse);
- ✓ Soggetti eroganti micro-credito,;
- ✓ Confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;
- ✓ Società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB.



GLI ORGANI DI CONTROLLO DEI SOGGETTI OBBLIGATI (ART. 3)

Altri operatori finanziari:

- ✓ Società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- ✓ Mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies TUB.

Professionisti che esercitano in forma societaria:

- ✓ Società di revisione legale, o Società fra professionisti organizzate in forma di società di capitali

Prestatori di servizi di gioco, che operino in forma di società di capitali sottoposte a controlli:

- ✓ Operatori di gioco on line
- ✓ Operatori di gioco su rete fisica
- ✓ Soggetti che gestiscono case da gioco.



ORGANI DI CONTROLLO DEI SOGGETTI OBBLIGATI

(Intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, prestatori di servizi di gioco, ecc.) Art. 46 d.lgs. 231/07



I membri degli organi di controllo sono tenuti a vigilare sul rispetto da parte della società delle norme a cui la stessa è tenuta ai fini dell'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio (adeguata verifica, analisi dei rischi clienti, comunicazioni oggettive, sos, segnalazioni in tema di contanti e titoli al portatore)



Devono comunicare senza ritardo, al legale rappresentante, o ad un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni



Devono comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore ed alle amministrazioni ed organismi interessati i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime degli obblighi di adeguata verifica, conservazioni, comunicazioni oggettive e sos.



I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ OBBLIGATE

Sono esonerati dall'assolvere in proprio gli obblighi di adeguata verifica, dagli obblighi di conservazione, di comunicazioni oggettive e segnalazioni di operazioni sospette (art. 46, comma 2°)



Sono tenuti (si ritiene individualmente) agli obblighi di comunicazione al Mef, delle infrazioni in merito ai contanti e titoli al portatore (art. 51, comma 1)



ART. 59 ED ART. 62 D.LGS 90/2017

Sanzioni per inosservanza di obblighi sui componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati



Ciascun componente degli organi di controllo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro

Sanzioni per inosservanza di obblighi sui componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati



I soggetti titolari di funzioni controllo dell'intermediario bancario e finanziario che hanno agevolato, facilitato o reso possibile violazioni, gravi, ripetute o sistematiche o plurime, o hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di f. al t. sono puniti con sanzione da 10.000 a 5.000.000



FONTE NORMATIVA: ART. 3

Gli obblighi antiriciclaggio si applicano a:



Revisore unico iscritto nel registro dei revisori contabili



Società di revisione



Organi di controllo endosocietario



CON CONTROLLO LEGALE DEI CONTI



SENZA CONTROLLO LEGALE DEI CONTI



GLI OBBLIGHI DEI SINDACI REVISORI



ORGANI DI CONTROLLO

Le differenze fra le due situazioni di componente di organo di controllo (distinte a seconda che sussista o meno la funzione di revisione legale) può così essere schematizzata:

ADEMPIMENTI	Adeguata verifica	Conservazione dati	SOS	Comunicazione violazione uso contanti
Componenti collegi sindacali e organi di controllo SENZA REVISIONE LEGALE (di soggetti NON destinatari degli obblighi anticiclaggio)	VEDASI REGOLA DI CONDOTTA EX REGOLA TECNICA N.2	VEDASI REGOLA DI CONDOTTA EX REGOLA TECNICA N.2	SI	Estremamente difficoltoso individuare situazioni rilevanti
Componenti collegi sindacali e organi di controllo CON REVISIONE LEGALE (di soggetti NON destinatari degli obblighi anticiclaggio)	SI	SI	SI	SI



SINDACI/REVISORI SOCIETÀ COM./ INDUSTRIALI

Nel caso in cui il soggetto incaricato dei controlli sia un organo collegiale
(ad esempio il collegio sindacale):



**l'obbligo di adeguata verifica
graverà su ciascun sindaco-revisore
e non già sull'organo «collegio sindacale»**



ECCEZIONI AL DIVIETO DI COMUNICAZIONE (ART. 39)

In generale, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla sos (quindi anche ai
sindaci)/revisori di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi
(altri sindaci/revisori) dell'avvenuta segnalazione (art. 39, co.1)



Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano
due o più professionisti è consentita la comunicazione tra i professionisti in
questione (art. 39, co.5)



GLI ORGANI DI CONTROLLO I ASSOCIAZIONI, COMITATI FONDAZIONI ED IMPRESE SOCIALI

Non profit, terzo settore

✓ Gli organi di controllo interno **delegati anche ai controlli contabili ed i sindaci delle imprese sociali** sono tenuti ad assolvere gli obblighi di adeguata verifica individualmente.

✓ **Gli obblighi di AV** spettano al **revisore esterno negli enti maggiori**

In tali casi i membri degli organi di controllo interno, potranno considerare la prestazione a rischio "non significativo".

✓ Negli Enti che resteranno disciplinati dal libro 1° del codice civile **l'AV dovrà essere assolta da chi nell'ente viene delegato al controllo contabile o alla revisione legale.**



GLI ORGANI DI CONTROLLO

Enti locali

I revisori nominati quali organi di revisione economico finanziaria negli Enti Locali (in relazione all'art. 23, comma 2, punto 2°) da assoggettare ad AV semplificata) ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. 267/2000 saranno **tenuti ad assolvere individualmente agli obblighi di adeguata verifica dell'ente.**

In tali circostanze, **salva la rilevazione di uno specifico livello di rischio "non poco significativo" da parte del professionista, l'adeguata verifica potrà essere svolta con modalità semplificata.**



ORGANI DI CONTROLLO

Ai fini dell'analisi del rischio effettivo, i sindaci/revisori ed i revisori esterni si troveranno di fronte ad:

- ✓ un *rischio inerente* “**abbastanza significativo**”
- ✓ mentre per il *rischio specifico* potranno limitarsi, a **redigere la Tabella “A”** sommando i relativi punteggi e dividendo il risultato per quattro.
- ✓ A prescindere dallo svolgimento o meno della funzione di revisione, **in capo a ciascun sindaco, permane l'obbligo di segnalazione di eventuali operazioni sospette e l'obbligo della comunicazione delle violazioni sull'uso del contante** e dei titoli al portatore.



ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE – CASO PRATICO

IPOTESI

- ✓ Ipotizziamo l'incarico di revisione legale presso una spa (X) esercente l'attività di costruzione edilizia per privati.
- ✓ La società ha sede in Ancona ed opera esclusivamente nella regione marche
- ✓ Essa è così costituita: n. 6 soci di cui quattro persone fisiche con partecipazione al 15% cadauno (A e B) per n. 2 soci e al 10% cadauno (C e D) per gli altri due soci e n. 1 fiduciaria al 20% (E) ed una srl unipersonale al 30% (F)
- ✓ Il socio della srl unipersonale è la stessa persona fisica “A” ed è presidente ed amministratore delegato della spa
- ✓ La persona fisica “A” è anche il fiduciante della società fiduciaria



IDENTIFICAZIONE

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente si attuano attraverso il riscontro:

- ✓ di un documento d'identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento equipollente, da fotocopiare;
- ✓ In relazione al cliente società/ente/soggetto diverso da persona fisica, il revisore deve acquisire: la denominazione, sede legale e codice fiscale/ Partita IVA (verificati da una visura camerale, dall'atto costitutivo o dal certificato di attribuzione del codice fiscale/partita IVA),
- ✓ Un documento aggiuntivo (se non rilevato dalla visura) che attesti il potere di rappresentanza e le sue eventuali limitazioni;
- ✓ Dichiarazione resa per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 22, co. 1, d.lgs. 231/07, che si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni fornite.



ANALISI DEL RISCHIO

Rischio inerente:

la **revisione legale** configura, ai sensi della tabella n. 2, punto n. 15 una prestazione professionale a rischio inerente **"abbastanza significativo"**.

Rischio specifico:

la valutazione del rischio specifico prevede che nel caso di revisione si debba impiegare **solo la tabella "A" ossia quella relativa agli aspetti connessi al cliente**

Punteggio / scala di intensità da adottare per le misurazioni del rischio inerente e del rischio specifico :

- 1 = non significativo
- 2 = poco significativo
- 3 = abbastanza significativo**
- 4 = molto significativo



ANALISI DEL RISCHIO

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
<p>Natura giuridica (la struttura giuridica della società risulta coerente con le dimensioni della stessa. La presenza di una società fiduciaria fra i soci non ostacola l'identificazione del titolare effettivo. Fra i soci, non titolare effettivo, esiste una persona politicamente esposta in quanto coniuge di un sindaco in comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti)</p>	Livello di rischio 2
<p>Prevalente attività svolta L'attività (edilizia) risulta esposta in modo abbastanza significativo al rischio di infiltrazioni criminali. Tuttavia l'attività sembra svolta nel rispetto di quanto previsto dall'atto costitutivo e seguendo logiche economico patrimoniali coerenti alla natura del business</p>	Livello di rischio 3



ANALISI DEL RISCHIO

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
<p>Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico. L'esecutore, fisicamente presente e con ruolo specifico, pur nei limiti di tempo disponibile si è dimostrato sufficientemente collaborativo e non ha creato ostacoli ad identificarsi come fiduciante</p>	Livello di rischio 2
<p>Area geografica di residenza del cliente La sede della società è localizzata nel raggio di 5 km dall'abitazione dell'esecutore ed entro 10 km rispetto allo studio del professionista .</p>	Livello di rischio 1

Totale rischio specifico $2 + 3 + 2 + 1 = 8/4 = 2$

RISCHIO INERENTE PONDERATO	$3 \times 0,30 =$	0,90
RISCHIO SPECIFICO PONDERATO	$2 \times 0,70 =$	1,40
	RISCHIO EFFETTIVO	2,30



DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)					



RAPPORTO FRA ANALISI DEL RISCHIO E TIPOLOGIA DI VERIFICA


A seguito del conteggio è risultato che il rischio effettivo è pari a 2,30.
Lo stesso, inserito nella tabella di determinazione, comporta l'applicazione dell'adeguata verifica semplificata che, a sua volta richiede un controllo costante del cliente secondo la periodicità triennale (vedi tabella seguente).

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
non significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
poco significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 6/12 mesi





INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO



I titolari effettivi di X spa risultano essere:

- ✓ Il socio unico della srl "F" ("A")
- ✓ Sono da vagliare i soci che si celano dietro la fiduciaria



ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI





DOCUMENTI DA CONSERVARE

- ✓ Fotocopia documento di identità in corso di validità, del Cliente ovvero dell'esecutore in caso di società/enti
- ✓ Visura del Registro Imprese (certificato equivalente per società di diritto estero con dati sulla legale rappresentanza dell'ente ed attribuzione poteri)
- ✓ Atti costitutivi
- ✓ Attestazione partita IVA
- ✓ Delibera di nomina
- ✓ Scheda di adeguata verifica (ai fini della dimostrazione dell'avvenuto adempimento dei relativi obblighi)
- ✓ Dichiarazione antiriciclaggio resa dal Cliente ex art. 22 D.Lgs. 231/2007
- ✓ Scheda di determinazione del rischio effettivo ex art. 17 D.Lgs. 231/2007
- ✓ (Eventuale) esiti di ricerche su internet o in apposite banche dati del nominativo del Cliente/Titolari effettivi

LA RESPONSABILITÀ DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE: ATTUALITÀ E PROSPETTIVE

A cura di Luciano De Angelis




EFFETTI DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO

DERESPONSABILIZZAZIONE DEL REVISORE





IL SINDACO DISSENZIENTE



Art. 2407 co. 1 c.c.

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.


Art. 2407 co. 2 e 3 c.c.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.


All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 c.c.



LA SOLIDARIETÀ CON GLI AMMINISTRATORI



LA SOLIDARIETÀ CON GLI AMMINISTRATORI





DILIGENZA (1/2)

Artt. 2407 c.c. e 15 del DLgs. 39/2010

Responsabilità del revisore per i danni causati dal suo inadempimento.

OBBLIGAZIONE DI MEZZI



**Diligenza e rispetto dei principi
di revisione costituiscono
il parametro di comportamento**



DILIGENZA (2/2)

Conseguenze dell'abbandono del criterio della diligenza del mandatario



**NON RILEVA
ASSENZA
DI ONEROSITÀ**

Art. 1710 c.c.

Trib. Milano 1.10.2011




**NON RILEVA
LA NECESSITÀ
DI RISOLVERE
PROBLEMI
DI PARTICOLARE
DIFFICOLTÀ**

Art. 2236 c.c.

Cass. 30.9.2009 n. 20934
Cass. 8.5.2005 n. 2538



Le azioni di responsabilità contro i sindaci



AZIONE DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI



PRESUPPOSTO

Danno al patrimonio sociale determinato dalla mancata diligenza/vigilanza dei sindaci.

LEGITTIMAZIONE


Azione deliberata dall'assemblea ordinaria a maggioranza semplice o dai soci che siano pari ad almeno 1/5 del capitale.

RINUNCIA E TRANSAZIONE

La società o i soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla.



RINUNCIA E TRANSAZIONE



LA RINUNCIA E TRANSAZIONE DEVONO AVVENIRE IN SEDE ASSEMBLEARE

Sono nulli (o inefficaci) patti parasociali che impegnino i soci a votare in assemblea contro la proposta di azioni di responsabilità.



Contrarietà a norme imperative (artt. 2392, 2393, 2476 c.c.).




Cass. 7.7.2011 n. 14963, 28.4.2010 n. 10215, 24.4.2007 n. 9901 e Trib. Milano 16.6.2014 e 20.12.2013



AZIONE DEI CREDITORI



AZIONE DI SINGOLO SOCIO O TERZO





AZIONE DEL CURATORE



ONERE PROBATORIO

Perché sia ravvisabile una **responsabilità concorrente fra sindaci ed amministratori**, è necessaria la contemporanea presenza dei seguenti presupposti:



- 1) fatti od omissioni degli amministratori cioè il verificarsi dell'atto o degli atti di *mala gestio* da parte degli amministratori;
- 2) violazione degli obblighi incombenti ai sindaci cioè una mancante o carente azione di vigilanza da parte dell'organo di controllo;
- 3) produzione di un danno economicamente quantificabile, conseguenza dell'atto o omissione degli amministratori;
- 4) rapporto di causalità fra mancato controllo da parte dei sindaci e pregiudizio risentito dalla società e/o dai terzi;
- 5) evitabilità del danno attraverso l'utilizzo di una diligenza professionale.



AZIONE DI RESPONSABILITÀ: PRESCRIZIONE



AZIONE DI RESPONSABILITÀ: PRESCRIZIONE

Fonte: Art. 2947 c.c., comma 3°



La disposizione normativa risponde all'esigenza di evitare che colui che abbia compiuto un reato dal quale derivino conseguenze civili, possa sottrarsi all'obbligo di risarcimento facendo valere il termine più breve della prescrizione civile.



LEGITTIME AZIONI DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI SINDACI (1/8)

TRIB. MILANO 25.9.2015

Il ricorso abusivo al credito da parte degli amministratori è titolo di responsabilità anche per i sindaci ove questi, pur (dovendo essersi) avveduti dell'insostenibilità finanziaria dell'indebitamento verso terzi, omettano di azionare gli strumenti di tutela loro consentiti dall'ordinamento (artt. 2403-bis, 2406 e 2409 c.c.) o quantomeno di sollevare rilievi nelle relazioni ai bilanci d'esercizio, con ciò contravvenendo ai propri doveri di controllo contabile e di gestione.

(nel caso di specie i sindaci erano temporaneamente rimasti in due, ma a seguito di nomina del nuovo componente, questi ha prontamente azionato la denuncia al Tribunale essendosi avveduto delle irregolarità. Pur non potendo evitare il declino finale della società, a seguito della denuncia scaturisce la condanna agli amministratori, ai quali nel frattempo erano subentrati gli eredi, e dei vecchi membri del collegio rimasti in carica, fatto salvo il sindaco denunciante).



PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ PER QUOTE



LEGITTIME AZIONI DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI SINDACI (2/8)

Cass. 14.10.2013 n. 23223

Sono da considerare responsabili soprattutto i sindaci che non hanno mosso rilievi critici sulla corretta amministrazione della società, non rilevando l'esistenza di poste di bilancio palesemente ingiustificate, così da ritardare, con il loro comportamento, la dichiarazione di fallimento della società e procurare notevoli danni ai soci e ai creditori.

Cass. 27.5.2013 n. 13081

La mancata individuazione della regolarità sostanziale della gestione attraverso la mancata individuazione all'interno della contabilità (quando ciò risulti palese) di fatture false ed inattendibili non corrispondenti a bolle di accompagnamento e con l'indicazione di numeri di ore non congrue alla realtà aziendale.



LEGITTIME AZIONI DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI SINDACI (3/8)

Trib. Roma 3.11.2011

Sussiste responsabilità dei sindaci nel caso di mancato rilievo dell'inesistenza della garanzia costituita dal capitale della società e l'omissione di idonee iniziative dirette a rimuovere tale situazione, situazione tanto più grave quanto risulti evidente la mancanza di corrispondenza alla realtà di una sproporzionata rivalutazione del valore di un cespite che costituisce l'intero attivo.

Trib. Milano 3.2.2010 n. 1385

I sindaci sono onerati in modo costante e continuativo del controllo della capienza del patrimonio sociale e sono investiti di un potere di verifica della legalità, non solo formale ma sostanziale, sull'operato degli amministratori.



LEGITTIME AZIONI DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI SINDACI (4/8) RESPONSABILITÀ PER PERDITE

**Cass. Sez. I 29.10.2013 n. 24362, Cass. Sez. I 11.12.2010 n. 22911
e Trib. Milano 3.2.2010**

Sussiste la responsabilità di amministratori e sindaci, qualora viene ravvisata la "prosecuzione dell'attività malgrado la perdita del capitale sociale", facendone conseguire "l'irrelevanza delle cause che durante tale illegittima prosecuzione dell'attività sociale hanno inciso sulla produzione del dissesto, che non si sarebbe verificato in caso di cessazione dell'attività".



LEGITTIME AZIONI DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI SINDACI (5/8)

Tribunale di Milano del 22 dicembre 2016

Nel caso di gravi tensioni finanziarie e irregolarità amministrative **non è sufficiente, per i sindaci, convocare l'assemblea e dimettersi.**

Essi dovranno attivare gli altri strumenti di reazione che l'ordinamento giuridico mette loro a disposizione per evitare agli amministratori la prosecuzione dell'attività e l'aggravamento del danno.

La mancata attivazione della denuncia ex art. 2409 c.c. può essere in concreto valutata alla stregua di un'omissione di diligente cautela dovuta dai sindaci, e integrare una violazione del dovere di vigilanza sulla correttezza e conformità a legge della gestione sociale imposto al collegio sindacale dall'art. 2407 co. 2° c.c. Ciò, ogniqualvolta sia possibile accertare, con giudizio ex ante, il nesso causale tra l'omissione del controllo dovuto e le conseguenze dannose che ne siano derivate, verificando se un diverso comportamento dei sindaci nell'esercizio dei loro compiti sarebbe stato idoneo ad evitare le conseguenze degli illeciti compiuti dagli amministratori» (in tal senso Cass. 24362/2013 e Cass. 13517/2014).



CASSAZIONE 28/08/2017, N. 20437 Conf. CASS. 4/08/2017, N. 19639 (6/8)

Il collegio sindacale ha l'obbligo di vigilare sull'efficacia del sistema di controllo interno predisposto dall'organo amministrativo, verificando anche la correttezza delle informazioni che provengono da esso. I sindaci, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo gravando su di loro l'obbligo di vigilanza funzionale a salvaguardare sia gli interessi degli azionisti e sia quelli del mercato in cui opera la società.

Nel caso di specie i sindaci non hanno individuato per tempo le carenze nel sistema di controllo interno e nella struttura organizzativa concausa di danno ad esempio per non aver consentito di individuare dannose operazioni con parti correlate.

Il collegio è stato sanzionato per non aver comunicato senza indugio alla consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza (art. 149, co. 3 del tuf)



CASS. 18.9.2017, N.2 1566 (7/8)

Ai fini dell'inosservanza del dovere di vigilanza previsto dall'art. 2407 comma 2 c.c., non occorre l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che **i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non adempiere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede**, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al PM per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c.

Nel caso di specie si ravvisa la responsabilità del collegio sindacale il quale, ben avrebbe potuto rendersi conto della strutturale situazione di debolezza imprenditoriale in cui la stessa versava, del progressivo aumento del passivo e delle "evidenti" illegittimità perpetrate nella predisposizione del bilancio, ma che, ciononostante, aveva tra l'altro omesso di segnalare l'impossibilità di porre rimedio alla situazione debitoria, oramai irreversibile, "sollecitando", invece, l'approvazione dei bilanci sulla base delle mere assicurazioni fornite dagli amministratori in ordine al futuro ripianamento delle perdite.



CASSAZIONE 29/12/2017, N. 31204 (8/8)

I sindaci, i quali hanno il compito essenziale di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, a fronte di iniziative anomale da parte dell'organo amministrativo di società per azioni, sono tenuti **a porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, attivando ogni loro potere di sollecitazione e denuncia doverosi per un organo di controllo, non potendo assistere inerte alle altrui condotte dannose; né, peraltro, può limitarsi alla richiesta di chiarimenti all'organo gestorio, dovendosi spingere a pretendere dal medesimo le cd. azioni correttive necessarie.** In mancanza, i sindaci concorrono nell'illecito civile commesso dagli amministratori della società per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti dalla legge.

(nel caso di specie, in particolare la compagnia di assicurazione aveva rilasciato polizze cauzionali e fideiussorie senza adeguata controgaranzia, oltre l'ammontare del capitale sociale ed in assenza di effettiva istruttoria)



TRIBUNALE DI ROMA 28/12/2017

Anche i sindaci possono rispondere del danno procurato alla società dagli amministratori che ritardano nella **richiesta in proprio** della dichiarazione dello stato di insolvenza.

I soli ammonimenti rivolti al CdA, inoltre, se non seguiti, in presenza dell'atteggiamento dilatorio tenuto dall'organo amministrativo, dall'esercizio dei poteri sopra indicati, non valgono a escludere la responsabilità dei sindaci per non essersi adoperati, come era loro dovere, per far cessare la condotta pregiudizievole per le società e i creditori tenuta dagli amministratori. *(Nel caso di specie, due società ai vertici di un noto gruppo nazionale erano **garanti** di un rilevante prestito obbligazionario emesso dalle società controllate; prestito scaduto, e non rimborsato).*



COMPORAMENTO IDONEO AD EVITARE RESPONSABILITÀ (1/7)

Trib. Napoli 4.12.2013

I sindaci si sono adoperati inducendo il socio-amministratore ad allargare la base sociale, ad aumentare il capitale sociale ed a conferire nella società un immobile.

Cass. 29.10.2013 n. 24362

I sindaci che si sono adoperati per convocare l'assemblea per l'aumento di capitale, la positiva delibera di aumento, la sottoscrizione dell'aumento da parte del nuovo socio ed il versamento dei tre decimi, essendo il mancato versamento della somma nelle casse sociali imputabile agli amministratori.



TRIB. MILANO 8.11.2012 (MAZARS V.S./FALLIMENTO "FINPART INTERNATIONAL") (2/7)

No opinion = bilancio non certificato

Non può essere imputata al revisore che abbia espresso una "impossibilità di esprimere un giudizio", la responsabilità per la continuazione dell'attività della società revisionata.

Il revisore non è infatti né l'amministratore titolare del potere gestorio, né il destinatario dell'obbligo di gestire la società in stato di scioglimento secondo criteri conservativi, né il socio che ha il potere di mettere in liquidazione la società, né soggetto legittimato a presentare denunce ex art. 2409, né il soggetto che ha il potere di innescare una procedura concorsuale.



COMPORAMENTO IDONEO AD EVITARE RESPONSABILITÀ (3/7)

App. Torino 12.1.2009

Non è sufficiente per imputare ai sindaci specifica responsabilità evidenziare che gli stessi abbiano individuato solo antecedentemente all'approvazione del bilancio rilevanti perdite su crediti essendo questa l'epoca in cui essi sono tenuti agli accertamenti di loro competenza. Nessun addebito può essere imputato agli stessi quando nessuna prova è offerta in ordine all'aggravamento del dissesto, effettivamente dipendente da un esercizio della responsabilità d'impresa indebitamente protratto, immediatamente e direttamente correlato, con nesso di causalità materiale, a comportamento antidoverosi dei sindaci.



COMPORTAMENTO IDONEO AD EVITARE RESPONSABILITÀ (4/7)

Trib. Milano 17.1.2007

Nessun addebito potrà essere ascritto ai sindaci anche nel caso di fallimento della società qualora essi negli atti e documenti prodotti, abbiano esercitato la loro funzione di controllo nei limiti delle relative attribuzioni, rilevando e certificando nelle verifiche periodiche e nelle relazioni annuali al bilancio le irregolarità contabili della gestione, sino alla denuncia al tribunale ex art. 2409.



TRIB. MILANO 17.1.2007 (4A)

Nel caso specifico, il Collegio Sindacale:

- ✓ ha sempre provveduto alle verifiche trimestrali;
- ✓ ha sempre evidenziato irregolarità nella gestione e nella tenuta della contabilità;
- ✓ ha certificato un saldo negativo di cassa e chiesto chiarimenti;
- ✓ ha certificato un debito Iva non versato ed il mancato pagamento delle imposte;
- ✓ ha certificato l'impossibilità di procedere all'accertamento dei movimenti contabili e degli estratti conto bancari;



TRIB. MILANO 17.1.2007 (B)

Nel caso specifico, il Collegio Sindacale:

- ✓ ha evidenziato la mancata esibizione della documentazione giustificativa delle spese legali;
- ✓ ha evidenziato un accesso negativo per assenza dell'amministratore unico;
- ✓ ha rilevato il perdurante difetto di collaborazione dell'amministratore ed il suo comportamento omissivo e reticente;
- ✓ ha denunciato l'amministratore al Tribunale ex art. 2409 c.c. per le irregolarità nella gestione;
- ✓ ha espresso parere negativo all'approvazione del bilancio.



COMPORAMENTO IDONEO AD EVITARE RESPONSABILITÀ (5/7)

Trib. Milano . 13 novembre 2006, n. 12339

Ha ritenuto esente da colpe un collegio sindacale di una SIM fallita assoggettato ad azione di responsabilità da parte del curatore: a fronte della genesi di una perdita determinata dalla stipula da parte degli amministratori della società «...di due convenzioni di pegno in favore di due istituti di credito ubicati in territorio svizzero aventi ad oggetto titoli di proprietà della clientela rispetto ai quali i sindaci non hanno potuto prendere cognizione, non essendo essi rinvenibili nella contabilità della società».



COMPORAMENTO IDONEO AD EVITARE RESPONSABILITÀ (6/7)

Trib. Como 6 maggio 2016

<<la vigilanza del sindaco **non può ritenersi estesa alla verifica della bontà o convenienza delle scelte gestionali, che compete agli amministratori e in certi casi ai soci, dovendo invece essi esercitare la vigilanza sugli aspetti concernenti la legittimità delle scelte gestorie e la correttezza dei procedimenti decisionali**; nel caso di specie, come evincesi dal contenuto delle citate verifiche sindacali e relazioni periodiche il collegio ha preso effettivamente atto dell'incremento dell'indebitamento e degli insoluti via via maturati per causali varie, invitando il cda ed il socio di maggioranza ad effettuare concreti interventi finanziari, manifestando comunque la propria preoccupazione per lo squilibrio finanziario della società>>.



TRIBUNALE GENOVA, 3.10.2017 (7/7)

I sindaci che non sono incaricati della revisione **contabile non sono responsabili quando il falso in bilancio sia riconducibile a documenti artefatti, di cui non sia prima facie comprensibile la falsificazione, posto che il sindaco è chiamato a svolgere sul bilancio d'esercizio esclusivamente l'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto** (ossia sull'osservanza delle norme procedurali inerenti la formazione, il deposito e la pubblicazione del bilancio), non dovendo esprimere un giudizio sulla sua attendibilità e quindi eseguire procedure di controllo circa la verità delle poste esposte.

I sindaci incaricati della revisione contabile devono invece effettuare un controllo analitico delle singole poste di credito, essendo onerati di ottenere conferme esterne per acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti a sostegno delle asserzioni di bilancio.



POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI

Poteri di
reazione
dei sindaci
a fronte di
bilanci falsi
o irregolari



Ricorrere al controllo giudiziario



Impugnare la delibera di approvazione del bilancio



Non approvare il bilancio o esprimere *no opinion*

GLI ULTERIORI NUOVI POTERI DI REAZIONE DEI SINDACI E NUOVE IPOTESI DI RESPONSABILITÀ




EFFETTI DELLA SEGNALAZIONE SULLA DERESPONSABILIZZAZIONE (ART. 14, COMMA 3)

La segnalazione all'Ocri (non è sufficiente quella al cda), se effettuata **tempestivamente**, produrrà una **deresponsabilizzazione dell'organo di controllo e del revisore** ai fini della responsabilità (civile) solidale con l'organo gestionale. Gli effetti riguarderanno le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall'organo di gestione. Tale deresponsabilizzazione si avrà, tuttavia, **soltanto a condizione che i danni non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione**, il che dovrebbe indurre gli organi preposti ad una tempestiva segnalazione.



TEMPI PER LA SOLUZIONE NEGOZIATA O LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE





POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI

MODIFICHE AL CODICE CIVILE:
Nuovo art. 2477, comma 7
 (entrata in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione in G.U del decreto)



Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2409 c.c. anche se la società (SRL) è priva di organo di controllo;



GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA

I tribunali che nei casi di presenza del collegio sindacale hanno ammesso il controllo giudiziario nelle srl	I Tribunali che hanno escluso il controllo giudiziario nelle srl con collegio sindacale
Tribunale Torino 17/04/2018; Tribunale Milano, 12/04/2018; Trib. Bologna 4.2.2015; App. Ancona 3.7.2013; Trib. Ascoli Piceno 1.3.2013; Trib. Trieste 21.1.2011; Trib. Milano 26.3.2010; Trib. Napoli 14.5.2008; Trib. Salerno 26.2.2008; Trib. Milano 8.7.2005; Trib. Roma 1.12.2004; Trib. Treviso 28.9.2004; Trib. Roma 6.7.2004; Trib. Udine 1.7.2004,	Trib. Venezia 13.3.2013; Trib. Pia-cenza 27.6.2012; Cass. 13.1.2010, n. 403; Trib. Roma 16.1.2008; Trib. Roma 4.12.2007; Trib. Roma 11.3.2008, Trib. Lucca 13.9.2007; Trib. Milano 12.5.2006, Trib. Torino 6.4.2006; App. Roma 13.4.2005; Trib. Bari 27.11.2004; Trib. Bologna 21.10.2004; Trib. Lecce 16.7.2004; Trib. Palermo 16.4.2004.



AMMINISTRAZIONE NELLE SRL E NELLE SPA

Chi potrà chiedere il controllo giudiziario nelle srl

I soci che rappresentano il 10% del capitale sociale (se lo statuto non prevede percentuali inferiori di partecipazione)....

➔ SI

Il collegio sindacale o il sindaco unico

➔ SI

Il revisore esterno o la società di revisione

➔ NO




PRESUPPOSTI DELLA PROCEDURA EX ART. 2409 C.C.

- ✓ **Sussistenza di fondati sospetti** circa la commissione di gravi irregolarità.
- ✓ Esistenza di **danno potenziale** di valore significativo.
- ✓ Constatazione di **"attualità"** della irregolarità.



OPERATIVITÀ CONCRETA PER I SINDACI: 14 C.I.I. O 2409. C.C.



ATTUALE POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE IL FALLIMENTO

La competenza a chiedere la dichiarazione di fallimento





DOMANDA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ART. 37 D.LGS C.I.I (IN VIGORE DA ESTATE 2020)

<<La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni **di controllo** e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero>>.



SI

**Collegio sindacale
o sindaco unico**



NO

**Revisore
o società di revisione**



I SINDACI POSSONO ATTUALMENTE CHIEDERE AL PM DI ATTIVARSI PER IL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ?

L'attuale **art. 7 della vigente legge fallimentare**, consente l'attivazione del PM solo quando **l'insolvenza risulti nel corso di un procedimento penale** (es. ipotesi in cui la richiesta è fatta durante un giudizio per bancarotta semplice o fraudolenta), ovvero in **altre specifiche situazioni espressamente previste dalla norma** (fuga, irreperibilità o latitanza degli amministratori, chiusura dei locali dell'impresa, trafugamento, sostituzione o diminuzione fraudolenta dell'attivo). L'obbligo di attivazione del P.M. si determina altresì (co. 2) quando **l'insolvenza risulti da una segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile** (es. procedimento prefallimentare non conclusosi con una dichiarazione di fallimento o dichiarato improcedibile).

Ciò significa che **l'iniziativa del PM** è da ritenersi **esclusa quando la segnalazione**, in ordine allo stato di insolvenza, provenga da altri soggetti, quali ad esempio i **sindaci della società** (in tal senso in giurisprudenza si veda Trib. Milano 24/5/2012).



INIZIATIVA DEL PUBBLICO MINISTERO ART. 38, COMMA 1 D.LGS C.I.I. (IN VIGORE DA ESTATE 2020)

<<Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui **ha notizie dell'esistenza di uno stato di insolvenza**>>

Si ritiene che tale notizie possono essere fornite al PM da chiunque vi abbia interesse e quindi anche



SI
Collegio sindacale
o sindaco unico



SI
Revisore
o società di revisione



I NUOVI POTERI/DOVERI DEI SINDACI

**Nuovi poteri/
doveri e
strumenti a
disposizioni
dei sindaci**



Obblighi di segnalazione dei sintomi della crisi (percepibili in primo luogo in sede di cda anche a seguito della modifica o revoca degli affidamenti bancari e attraverso indicatori)



Possibilità di ricorrere al controllo giudiziaro




Possibilità di chiedere la liquidazione giudiziale della società, anche attraverso intervento del PM



CONCLUSIONI: I DUBBI



CONCLUSIONI: RESPONSABILITÀ CIVILI





CONCLUSIONI: RESPONSABILITÀ PENALI PER I SINDACI/REVISORI

**Art. 323,, comma 1, lett d) CCII
(richiamato per i sindaci dall'art.
330, comma 1)**
Concorso in bancarotta semplice



Chi ha aggravato il proprio dissesto,
astenendosi dal richiedere la
dichiarazione di apertura della propria
liquidazione giudiziale

**Art. 322,, comma 1, lett b) CCII
(richiamato per i sindaci dall'art.
329, comma 1)**
Concorso in bancarotta
fraudolenta




Chi ha tenuto i libri o le altre scritture
contabili in modo tale da non rendere
possibile la ricostruzione del patrimonio
o del movimento degli affari (mancanza
assoluta o deficienze gravissime di
idoneo assetto organizzativo contabile
amministrativo)

I DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE ALLA LUCE DEL RISK APPROACH

A cura di Ermando Bozza



FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE/REVISORE




Come uso il libro del collegio sindacale e le carte di lavoro?



LA VIGILANZA DEI SINDACI

Norma 3



OBIETTIVO DELLA REVISIONE

ACQUISIRE
ELEMENTI PROBATIVI APPROPRIATI E SUFFICIENTI
AL FINE DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO SUL BILANCIO




- ✓ RAGIONEVOLE CERTEZZA
- ✓ ERRORI SINGIFICATIVI

PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA



UTILIZZO DEL LIBRO DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLE CARTE DI LAVORO



LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI

DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO (PR 230)

Proprietà e custodia delle carte di lavoro

Il PR di revisione in esame e l'**art. 14 del DLgs. 39/2010** stabiliscono che: "le carte di lavoro sono di **proprietà del revisore** che ne ha l'obbligo di conservazione per un **periodo di 10 anni** dalla data della relazione di revisione".

Occorre assicurare:


- ✓ riservatezza
- ✓ sicurezza
- ✓ integrità
- ✓ rintracciabilità della documentazione

Problemi di tipo pratico per gli studi professionali da tener presente in quanto oggetto di controllo di qualità

Quando le carte di lavoro sono conservate presso il cliente (durante le verifiche) occorre sincerarsi che le stesse siano sotto chiave in luogo accessibile solo ai sindaci-revisori. Al contrario il libro del collegio sindacale deve essere visionabile dagli amministratori e custodito, di norma, presso la sede legale della società.



TIMING DELLA VIGILANZA




Il collegio sindacale, se nello svolgimento della funzione di vigilanza rilevi la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuità aziendale sollecita gli amministratori a porvi rimedio



RISK APPROACH

Norma 3.1


Modalità di selezione dei controlli basata sulla **identificazione e valutazione** dei rischi di





RISK APPROACH

Perché il risk approach?



La vigilanza viene richiesta con cadenza almeno trimestrale

L'individuazione e la valutazione dei rischi consente di efficientare i controlli

Ad impossibilia nemo tenetur




RISK APPROACH

Identificazione dei rischi" di tipo:






RISK APPROACH



MATRICE DELLA SIGNIFICATIVITÀ





RISK APPROACH

Valutazione del rischio

Espressione di un giudizio professionale appropriato

Un terzo professionista informato riterrebbe che dopo l'applicazione delle misure di controllo i rischi sono contenuti ad un livello non significativo

Richiesta all'organo amministrativo di attuare le opportune azioni di miglioramento per eliminare i punti di debolezza (e di maggior rischio) rilevati



ESEMPIO DI STRALCIO DI VERBALE DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE

All'esito dell'analisi delle informazioni acquisite, anche in relazione alla **dimensione**, alle altre caratteristiche della società, ***all'esigenza di rilevare tempestivamente gli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale***, alla **complessità** e all'**ampiezza** dell'incarico, **viene pianificata la seguente attività di vigilanza** sulla base dell'**identificazione e valutazione dei rischi** di violazione della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, nonché di inadeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.



ESEMPIO DI STRALCIO DI VERBALE DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE

AMPIEZZA E COMPLESSITÀ DELL'INCARICO

La pianificazione dell'attività di vigilanza tiene conto degli elementi relativi alla dimensione e alle altre caratteristiche della società

CARATTERISTICHE DELLA SOCIETÀ

- ✓ *Tipologia di società (s.p.a., s.r.l., cooperativa, ente di interesse pubblico, ecc.);*
- ✓ *stato della società (operativa, non operativa, in liquidazione, soggetta a procedure concorsuali);*
- ✓ *struttura e governance societaria;*
- ✓ *svolgimento di attività direzione e coordinamento (oppure: assoggettamento ad attività di direzione e coordinamento);*
- ✓ *sussistenza di patti parasociali;*
- ✓ *reputazione della società e del top management;*
- ✓ *sedi operative delle società (numero e ubicazione geografica);*
- ✓ *caratteristiche dell'assetto organizzativo, amministrativo contabile.*



ESEMPIO DI STRALCIO DI VERBALE DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE

Ampiezza e complessità dell'incarico

La pianificazione dell'attività di vigilanza tiene conto degli elementi relativi alla dimensione e alle altre caratteristiche della società

Dimensione economica della società

- ✓ *Dati contabili (totale dell'attivo dello stato patrimoniale, ricavi delle vendite e delle prestazioni, dipendenti occupati in media durante l'esercizio);*
- ✓ *principali rischi derivanti dalla complessità, natura e settore di attività (es. svolgimento dell'attività in settori soggetti a normative speciali o soggette a particolari rischiosità);*
- ✓ *rapporti di controllo con altre società.*



ESEMPIO DI STRALCIO DI VERBALE DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI			
RISCHI GENERICI	PROBABILITÀ (bassa/media/alta)	IMPATTO (basso/medio/alto)	PERIODICITÀ DELL'ATTIVITÀ (bassa/media/alta)
- Obiettivi di <i>reporting</i>	- media	- medio	- media
- Conformità a <i>norme fiscali</i>	- media	- medio	- media
- Conformità a <i>norme giuslavoristiche</i>	- bassa	- medio	- media
- Going concern	- bassa	- alto	- media
RISCHI SPECIFICI	PROBABILITÀ (bassa/media/alta)	IMPATTO (basso/medio/alto)	PERIODICITÀ DELL'ATTIVITÀ (bassa/media/alta)
- Conformità a normative ambientali	- media	- alto	- alta
- Conformità su conformità prodotti	- bassa	- alto	- media
- Compliance a procedure aziendali	- media	- medio	- media
- Operazioni con parti correlate	- media	- alto	- alta




CONTROLLI DI LEGALITÀ

Norma 3.2






VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLO STATUTO




VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLA LEGGE





LA VIGILANZA SUGLI ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI E SULLA CORRETTA TENUTA DEI LIBRI



VIGILANZA SULL'AMMINISTRAZIONE

Norma 3.3


Art. 2403 c.c.

→ vigilanza sul rispetto e concreto funzionamento dei **principi di corretta amministrazione** ed in particolare:





PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE



PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE

Che tipo di controlli effettua il collegio sindacale?




Cass. 13081/2013

Il Collegio è tenuto <<ad un controllo di legalità **non puramente formale ma esteso al contenuto sostanziale dell'attività sociale e dell'azione degli amministratori** allo scopo di **verificare che le scelte discrezionali non travalichino i limiti della buona amministrazione**. Tale controllo deve essere esercitato con **particolare diligenza** in presenza di situazioni che destino il sospetto di irregolarità nella gestione ed in genere al cospetto di **segnali di pericolo** circa il **malessere economico e finanziario della società**>>



PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE




PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE

È necessario che gli amministratori assumano decisioni sulla base di proposte di delibere supportate da idonea documentazione e da eventuali pareri.

*Il Collegio sindacale, in occasione dell'incontro periodico con gli amministratori è bene che richieda **i principali indicatori di bilancio, specie nelle situazioni di rischio di continuità aziendale**. Particolare attenzione dovrà essere posta alla informativa relativa ad operazioni con **rilascio o richiesta di garanzie**. Nelle operazioni più significative e complesse il collegio dovrà verificare la **presenza e la coerenza di piani aziendali**, di business plan ed eventualmente di pareri di esperti.*



PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE



ASSETTO ORGANIZZATIVO

Norma 3.4

Complesso delle **direttive** e delle **procedure** stabilite per **garantire** che il **potere decisionale** sia effettivamente assegnato ed esercitato ad un **appropriato livello di competenze e responsabilità**



ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Un assetto organizzativo è adeguato quando presenta una
STRUTTURA COMPATIBILE



alle **dimensioni della società**

alla **natura** e alle **modalità di perseguimento dell'oggetto sociale**



**ANCHE IN FUNZIONE DELLA TEMPESTIVA
EMERSIONE DELLA CRISI E DELLA PERDITA
DI CONTINUITA' AZIENDALE**



MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Applicabili dal 16.3.2019:

- ✓ Assetti organizzativi dell'impresa e societari;
- ✓ Responsabilità degli amministratori;
- ✓ Nomina degli organi di controllo delle s.r.l.



LE NOVITÀ GIÀ IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI

- ✓ **Obbligo di adeguati assetti societari** (artt. 2086, co. 2, e 2381 c.c.), in vigore dal 16.3.2019
- ✓ **Obblighi di segnalazione a carico di sindaci e revisori**, in presenza di «fondati indizi di crisi» (art. 14 del D.Lgs. 14/2019, applicabile dal 15.8.2020)
- ✓ **Obblighi di segnalazione in capo ai creditori pubblici qualificati** (Agenzia delle Entrate, Inps e Agente della Riscossione) a seguito di **inadempimenti rilevanti** (art. 15 del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15.8.2020)



ASSETTI ADEGUATI SOCIETARI

L'art. 375 del D.Lgs. 14/2019, in vigore al 16.3.2019, ha stabilito l'introduzione del **co. 2 dell'art. 2086 c.c.**, così formulato: "L'imprenditore, che operi in **forma societaria** o collettiva, ha il dovere di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adeguato alla natura e alle **dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale**, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".



S.R.L. E ADEGUATI ASSETTI

È stato introdotto il **co. 6 dell'art. 2475 c.c.**, che prescrive l'applicazione, in quanto compatibile, dell'**art. 2381 c.c.**, contenente le regole sul funzionamento dell'organo di gestione, con l'immutata previsione che il **consiglio di amministrazione**:

- ✓ valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- ✓ esamina i piani strategici, industriali e finanziari aziendali, se predisposti;
- ✓ può delegare proprie attribuzioni ad alcuni suoi componenti, stabilendone i relativi limiti.

Sotto quest'ultimo profilo, gli **organi eventualmente delegati** sono tenuti a verificare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, e a **riferire** – al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e, in ogni caso, **almeno ogni sei mesi** – sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle proprie controllate.



ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Il Cda «**valuta**» l'adeguatezza degli assetti

- **Art. 2381, comma 3, c.c.**

Gli organi delegati «**curano**» la predisposizione

- **Art. 2381, comma 5, c.c.**

Il Collegio sindacale «**vigila**» sull'adeguatezza

- **Art. 2403, comma 1, c.c.**



ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO

REQUISITI

- ✓ **organigramma aziendale** con chiara **identificazione** delle **funzioni**, dei **compiti** e delle linee di **responsabilità**;
- ✓ **attività decisionali** e **direttive** esercitate dai soggetti ai quali sono attribuiti i relativi **poteri**;
- ✓ **procedure** che assicurano la presenza di **personale** con **adeguata competenza** a svolgere le funzioni assegnate;
- ✓ esistenza e diffusione di **direttive** e di **procedure aziendali**



VALUTAZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Separazione e contrapposizione nei compiti e nelle funzioni


Chiara definizione delle deleghe o dei poteri per ciascuna funzione (*riscontro con registro imprese e sistema bancario*)

Verifica costante da parte di ogni responsabile sul lavoro svolto dai collaboratori



SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Norma 3.5



VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Per la valutazione del sistema di controllo interno, il Collegio:

- ✓ Esamina la **documentazione aziendale disponibile** (manuali operativi; regolamenti interni; organigramma e altre mappe operative di processi come ad esempio quelle predisposte per le certificazioni di qualità)
- ✓ Esamina le **rilevazioni** e le **valutazioni** fatte dal **revisore legale** in sede di valutazione del rischio di controllo e sui test di conformità effettuati
- ✓ Effettua una **autonoma valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo** interno dando priorità alle direttive, prassi e procedure che presiedono ad attività in relazione alle quali sono stati rilevati rischi significativi in termini di rilevanza e probabilità di accadimento
- ✓ Laddove rilevi **punti di debolezza** li comunica agli amministratori chiedendo azioni correttive
- ✓ Effettua un **monitoraggio periodico** delle azioni di miglioramento adottate e dell'efficacia delle stesse
- ✓ **Rivisita le procedure** in caso di cambiamenti apportati dall'azienda al sistema di controllo interno



VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Norma 3.6

Il SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE è parte del SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO che si prefigge di fornire **una ragionevole sicurezza** sulla realizzazione dell'obiettivo aziendale della

ATTENDIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DI BILANCIO

La **responsabilità** circa l'adeguatezza ed il corretto funzionamento del SAC è esclusivamente degli **amministratori**.

Il **Collegio** deve, però, **vigilare** sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento (art. 2403 c.c.)



ADEGUATEZZA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE


Un sistema amministrativo-contabile è adeguato se permette:

- ✓ La **completa, tempestiva e attendibile contabilizzazione e rappresentazione** dei fatti di gestione;
- ✓ La **produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per lo svolgimento dell'attività di controllo** (*anche ai fini della salvaguardia del patrimonio aziendale*);
- ✓ La **produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio** di esercizio.



ASSETTI ORGANIZZATIVI ADEGUATI

Il **Quaderno n. 71** dell'ODCEC di Milano ed intitolato «*Sistemi di allerta interni*» propone un protocollo operativo finalizzato alla predisposizione di un sistema di allerta preventiva a salvaguardia della continuità aziendale.



IL PIANO COME COMPONENTE DEL SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Il piano industriale “*dovrebbe rappresentare una fase di un processo, tutto interno all’azienda, in cui si fissano gli obiettivi e le strategie di medio/lungo periodo, si verifica in corso d’opera il grado di raggiungimento delle eventuali variazioni rispetto agli obiettivi prefissati, se ne interpretano le motivazioni per correggere il tiro*”.


Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (a cura del Gruppo di Lavoro Area Finanza Aziendale) “Sottolineare l’aspetto culturale del Business Plan - Doc. 8 “Criticità nella elaborazione del Business Plan”, in Linee guida alla redazione del business plan, Roma, 2011, pag. 72



IL PIANO COME COMPONENTE DEL SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO


Il piano industriale è da porre in relazione altri strumenti che compongono il **sistema di pianificazione e controllo aziendale**

(*Budget, Forecast, Report* periodici e analisi degli scostamenti tra quanto consuntivato e quanto previsto in sede di programmazione annuale).



IL RUOLO DEL PIANO INDUSTRIALE

Cosa chiede la norma?





IL RUOLO DEL PIANO INDUSTRIALE

Obiettivo del piano

- ✓ Favorire la determinazione del EV che posto in relazione alla PFN, evidenzia la capacità o meno dei flussi di cassa di coprire il debito, eventuale conseguenze in ottica di continuità.
- ✓ Garantire l'informativa sufficiente a individuare e prevenire situazioni di difficoltà

I RIFLESSI DEL CODICE DELLA CRISI SULLE ATTIVITÀ DEL SINDACO -REVISORE

A cura di Ermando Bozza



AGENDA

1. Le modifiche all'art. 2477 c.c. in materia di nomina dell'organo di controllo o del revisore
2. I riflessi del codice della crisi sulle attività dei sindaci-revisori
3. L'inquadramento quali-quantitativo delle imprese di ridotte dimensioni
4. Gli strumenti di allerta e i nuovi poteri-doveri dei sindaci-revisori
5. La vigilanza sugli "adeguati assetti organizzativi"
6. Gli indicatori della crisi
7. Come cambia l'approccio di revisione nelle diverse fasi caratterizzanti l'incarico
8. Il principio ISA (Italia) n. 402 sulla esternalizzazione dei servizi
9. I principali impatti organizzativi sui fornitori di servizi contabili.




I NUOVI OBBLIGHI DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE NELLE SRL

Art. 2477 c.c.		
PARAMETRI SOGLIA	Vecchia versione	Nuova versione
Ricavi delle vendite e prestazioni	8.800.000	4.000.000
Totale attivo dello Stato Patrimoniale	4.400.000	4.000.000
Numero di dipendenti occupati in media nell'esercizio	2 parametri su 3	1 parametro su 3

Obbligo di nomina quando per due esercizi consecutivi vengono superati i limiti di:



LE FUNZIONI DEI SINDACI E DEI REVISORI






OBIETTIVI GENERALI DEL REVISORE

Isa (Italia) 200

- a) acquisire una **ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi**, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- b) **emettere una relazione sul bilancio** ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore.



GLI STRUMENTI DI ALLERTA (ART. 12 CODICE DELLA CRISI)





POTERI ORGANI DI CONTROLLO (ARTT. 37 E 379 CODICE DELLA CRISI)

Il Codice della crisi ha, infatti, posto fine alla *vexata quaestio* circa l'**applicabilità alle srl dell'art. 2409 c.c.** disciplinante il controllo giudiziario prevedendo espressamente che *"si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo"*



l'art. 37 del Codice della Crisi concede un espresso potere all'organo di controllo di chiedere la **liquidazione giudiziale** della società (non previsto dall'art. 6 lf)

Vengono chiarite alcune situazioni: applicabilità dell'art. 2409 c.c. nelle srl e viene introdotto un nuovo potere: quello di chiedere la liquidazione giudiziale.



IMPLICAZIONI PER L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 377 Codice della Crisi

ART. 2475 c.c. - Amministrazione della società (richiamo all'art. 2086 c.c.)

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il **dovere** di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato**:



Si applica l'art. 2381 c.c. (se compatibile).



INDICATORI DELLA CRISI

MONITORAGGIO INFRANNUALE

A) SQUILIBRI DI CARATTERE REDDITUALE, PATRIMONIALE O FINANZIARIO, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa rilevabili attraverso appositi **INDICI** che diano evidenza:

B) RITARDI REITERATI E SIGNIFICATIVI NEI PAGAMENTI anche sulla base di quanto previsto nell'art. 24 (debiti per retribuzioni; debiti verso fornitori)



1. della **SOSTENIBILITA' DEI DEBITI** per almeno i 6 mesi successivi
2. delle **PROSPETTIVE DI CONTINUITA' AZIENDALE** per l'esercizio in corso (minimo 6 mesi comunque se la durata residua è inferiore)

Debiti	Scaduti da almeno	Ammontare
per retribuzioni	60 gg	oltre il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni
verso fornitori	120 gg	maggiore dei debiti non scaduti

Art. 13 indicatori della crisi → Da pubblicare entro 18 mesi → dall'entrata in vigore



TEMPESTIVITA' DELL'INIZIATIVA DEL DEBITORE

MONITORAGGIO INFRANNUALE

DOMANDA DI ACCESSO AD UNA DELLE PROCEDURE

6 mesi

ovvero

ISTANZA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

3 mesi

da quando si verifica, alternativamente

SUPERAMENTO
Indici ex art. 13 nell'ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi

INDICI x FLUSSI PER PICCOLE IMPRESE? Rendiconto finanziario?

ESISTENZA DI

Debiti	Scaduti da almeno	Ammontare
per retribuzioni	60 gg	oltre il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni
verso fornitori	120 gg	maggiore dei debiti non scaduti



Art. 13
Indicatori della crisi **INDICI SIGNIFICATIVI**

Gli indici dovranno essere elaborati con cadenza almeno triennale dal CNDCEC e approvati con decreto del MISE. Occorre tener conto delle tipologie di attività, start-up innovative, società in liquidazione, neoimprese (< 2 anni)

1. Sostenibilità degli ONERI DELL'INDEBITAMENTO con i FLUSSI DI CASSA che l'impresa è in grado di generare
2. Adeguatezza dei MEZZI PROPRI rispetto a quelli di TERZI (*leverage ratio*)

DSCR – Debt Service Coverage Ratio

Esempio

$$SCR = \frac{FCFF_{(K+1)}}{\text{Quota capitale annua debito} + \text{Oneri finanziari}}$$



I 7 INDICI DI ALLERTA

Valori di alert differenti per settore





Art. 13
Indicatori della crisi

INDICI ALTERNATIVI

3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.

Possibilità di deroga



ORIZZONTE TEMPORALE

Art. 13 Indicatori della crisi

ALMENO 6 MESI

1. SOSTENIBILITÀ DEI DEBITI
2. PROSPETTIVE DI CONTINUITÀ AZIENDALE

ESERCIZIO IN CORSO CON ALMENO 6 MESI SE LA DURATA RESIDUA È MINORE




22. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una **valutazione prospettica** della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito **per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi** dalla data di riferimento del bilancio.



13. ... Se la valutazione della direzione in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento copre un periodo inferiore ai 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio, come illustrato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560,4 il revisore deve richiedere alla direzione di estendere la sua valutazione ad un **periodo di almeno dodici mesi** a partire da quella data.



Art. 13
Indicatori della crisi **ASSETTI ORGANIZZATIVI**
...in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale



VIGILANZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

...in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale

SI RIFLETTONO ANCHE SULLE DECISIONI AZIENDALI




1. Sostenibilità degli ONERI DELL'INDEBITAMENTO con i FLUSSI DI CASSA che l'impresa è in grado di generare
2. Adeguatezza dei MEZZI PROPRI rispetto a quelli di TERZI (leverage ratio)



Art. 14 Codice della Crisi

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e le società di revisione, *ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni*, hanno l'**obbligo di VERIFICARE che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo è adeguato, se sussiste l'equilibrio e quale è il prevedibile andamento della gestione** ► *obbligo di segnalazione motivata agli amministratori con pec per fondati indizi di crisi*



Art. 14, co.4, Codice della Crisi – segnalazione banche

Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne debbano dare notizie agli **organi di controllo societario**





Art. 14 Codice della Crisi




TEMPESTIVA SEGNALAZIONE DI FONDATI INDIZI DI CRISI

ESONERO DALLA RESPONSABILITA' SOLIDALE



Art. 15 Codice della Crisi- segnalazione creditori pubblici qualificati

Parametro	Fattispecie rilevante	Ammontare
IVA	Debiti scaduti derivanti da comunicazione liquidazione periodica	✓ almeno il 30% del volume di affari del medesimo periodo e ✓ non inferiore a: -€ 25.000 se il VA in dichiarazione anno precedente è al più € 2.000.000; -€ 50.000 se il VA in dichiarazione anno precedente è al più € 10.000.000; -€ 100.000 se il VA in dichiarazione anno precedente supera € 10.000.000.
INPS	Ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali	✓ ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente, e ✓ superiore alla soglia di € 50.000.
CREDITI AFFIDATI PER LA RISCOSSIONE (dopo la data di entrata in vigore del presente codice)	Scaduti da oltre 90 gg	✓ maggiori di € 1.000.000 (per le imprese collettive).



(non rilevanti se sono presenti crediti verso la PA per importi superiori al 50% delle pendenze)



ASSETTI ORGANIZZATIVI

...in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale



IMPLICAZIONI PER LA REVISIONE LEGALE





IMPLICAZIONI PER LA REVISIONE LEGALE

PRINCIPI DI REVISIONE APPLICABILI



SCALABILITÀ?

L'art. 26, co. 5, della Direttiva 2006/43/CE prevede che "Qualora uno Stato membro imponga la revisione legale dei conti delle piccole imprese, esso può stabilire che l'applicazione dei principi di revisione [...] debba essere proporzionata alla portata e alla complessità delle attività di tali imprese. Gli Stati membri possono adottare misure volte a garantire l'applicazione proporzionata dei principi di revisione alla revisione legale dei conti delle piccole imprese".



APPOSITO PRINCIPIO O DETERMINA RGS?



IMPLICAZIONI PER LA REVISIONE LEGALE

LE CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE DI DIMENSIONI MOLTO RIDOTTE

- ✓ La contabilità è spesso esternalizzata e con essa fasi rilevanti del processo di redazione del bilancio
- ✓ La segregazione delle funzioni è "ridotta all'osso"
- ✓ Le procedure non sono formalizzate
- ✓ Raramente esistono sistemi di inventario permanente
- ✓ La figura del "proprietario-amministratore" è spesso inseparabile dalle operazioni aziendali caratterizzanti l'attività dell'impresa e il suo stile di leadership determina lo stile dell'intera società



LE PRINCIPALI CONSEGUENZE SULL'ATTIVITÀ DI REVISIONE

- ✓ Non affidamento sulle procedure di controllo (*substantive approach*)
- ✓ Possibili frodi sulla determinazione degli indicatori e sugli scadenziari dei debiti ex art. 24 (es. errori di riclassificazione dei debiti)
- ✓ Applicazione dell'ISA Italia 402 «Service Organizations»
- ✓ Rischio asserzioni «completezza» delle transazioni e passività potenziali; svalutazione crediti, cut-off ...



IMPLICAZIONI PER LA REVISIONE LEGALE

1 → Attività preliminari

Nell'ambito delle attività caratterizzanti l'*iter* di accettazione dell'incarico in una srl di dimensioni molto piccole, bisognerà verificare attentamente, soprattutto due aspetti:

- a) l'integrità e l'orientamento al controllo del "proprietario-amministratore operativo";
- b) la sussistenza dei requisiti minimali di appropriatezza del sistema contabile.



IMPLICAZIONI PER LA REVISIONE LEGALE

1 → Attività preliminari

Determinazione delle ore di revisione e dei corrispettivi

← Guida CNDCEC 2018



IMPLICAZIONI PER LA REVISIONE LEGALE

2 → Planning

L'area maggiormente influenzata dal processo di valutazione dei rischi è quella della valutazione delle **procedure di controllo interno**. La pervasività del "proprietario-amministratore operativo" nella gestione, la pressoché inesistenza di una adeguata separazione delle funzioni, l'assenza di formalizzazione delle procedure, generalmente inducono il revisore a valutare più efficiente ed efficace un **approccio di revisione che non faccia affidamento sulle procedure di controllo interno**.

SUBSTANTIVE APPROACH

*Approccio che prevede l'acquisizione degli elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio di revisione sul bilancio, tramite utilizzo di **test di sostanza sui saldi di bilancio e sulle transazioni** e di **procedure di analisi comparativa**, senza svolgimento di test di conformità sulle procedure di controllo interno*



IMPLICAZIONI PER LA REVISIONE LEGALE

2 → Planning


L'ambiente di controllo include l'organigramma, le correlate responsabilità e funzioni nonché le forme con le quali le stesse vengono comunicate all'interno della struttura, le competenze del personale, le procedure di supervisione del lavoro da parte del proprietario-amministratore. Il flusso di gestione delle operazioni attraverso il sistema amministrativo-contabile comprende l'analisi del **sistema informativo** della società per la gestione della contabilità e degli adempimenti connessi, nonché le procedure adottate per la formazione del bilancio d'esercizio.

Generalmente le PMI utilizzano software di contabilità standardizzati acquisiti in licenza d'uso, ampiamente conosciuti e testati sul mercato che, come tali, possono costituire una "buona base per un sistema di contabilità affidabile ed economicamente conveniente" (ex PdR 1005).
Attenzione all'utilizzo di appropriate pw!


Nelle società di più piccole dimensioni la contabilità è esternalizzata



IMPLICAZIONI PER LA REVISIONE LEGALE



IMPLICAZIONI PER LA REVISIONE LEGALE





IMPLICAZIONI PER LA REVISIONE LEGALE

4 REPORTING

Nel caso di imprese che hanno esternalizzato la tenuta della contabilità, o comunque servizi rilevanti ai fini della revisione, è opportuno che nella lettera di attestazione venga inserita una **dichiarazione degli amministratori circa l'esistenza o meno di comunicazioni che lo studio professionale o la società di servizi ha fatto alla società su frodi, non conformità significative rispetto alle norme di legge o su errori non corretti che influiscono sul bilancio.**




ISA (ITALIA) 402 - OVERVIEW





ISA (ITALIA) 402 - RILEVANZA



ISA (ITALIA) 402 - RILEVANZA

I servizi prestati da fornitori, che sono rilevanti ai fini della revisione contabile, includono ad esempio:

- ✓ la tenuta dei libri contabili dell'impresa utilizzatrice
- ✓ la gestione delle attività
- ✓ la rilevazione, registrazione o elaborazione di operazioni in qualità di incaricato dell'impresa utilizzatrice.

Le imprese di dimensioni minori possono avvalersi di servizi di contabilità esterni che comprendono anche la redazione del loro bilancio. L'esternalizzazione di tale attività **non esime** la direzione dell'impresa e i responsabili delle attività di governance dalle loro responsabilità per il bilancio



ISA (ITALIA) 402 - RILEVANZA

Il **concetto di livello di interazione** è definito, nel § A.7 dell'ISA (Italia) 402, come la **“misura in cui un'impresa utilizzatrice è in grado e sceglie di mettere in atto controlli efficaci sulle attività di elaborazione svolte dal fornitore dei servizi”**.

Un alto livello di interazione si ha quando, ad esempio, la società utilizzatrice autorizza le operazioni che sono oggetto di elaborazione e contabilizzazione da parte dello studio professionale ed opera dei controlli sui servizi forniti dallo studio.




ISA (ITALIA) 402 - RILEVANZA

Il revisore deve verificare se nel **contratto professionale** sono contemplati aspetti di rilievo per la revisione quali, ad esempio:

- ✓ i flussi informativi tra studio e società;
- ✓ le responsabilità;
- ✓ il diritto del revisore di accedere alle registrazioni contabili, alla documentazione di supporto e alle altre informazioni tenute dallo studio professionale;
- ✓ la possibilità per il revisore di comunicare direttamente con lo studio.



IMPLICAZIONI PER LA REVISIONE LEGALE




ESEMPIO DI DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO



1. Questionario comprensione dell'organizzazione del fornitore di servizi
2. Questionario comprensione dei servizi ricevuti dall'impresa utilizzatrice
3. Memorandum di comprensione delle attività svolte da uno studio professionale nei confronti di una società utilizzatrice



LE ATTUALI NCCS CNDCEC SULLA CRISI... IN ATTESA DI MODIFICHE




LE ATTUALI NCCS CNDCEC SULLA CRISI






FOCUS COLLEGIO SINDACALE SULLA CRISI



IL RUOLO DEI SINDACI-REVISORI NELLA CRISI D'IMPRESA





PREVENZIONE ED EMERSIONE DALLA CRISI

Norma 11.1

SEGNALAZIONE
VIA PEC

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della funzione di vigilanza, vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Il Collegio sindacale può chiedere chiarimenti all'organo di amministrazione e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportuni provvedimenti.

Norma 3.3 - Vigilanza sui principi di corretta amministrazione - Criteri applicativi

È altresì auspicabile che, in occasione della periodica informazione di bilancio, il collegio sindacale richieda all'organo amministrativo una informativa particolarmente approfondita nelle situazioni in cui si evidenzino rischi per la continuità aziendale

La continuità non deve essere vigilata solo nel senso di ottemperanza al postulato di bilancio ma nell'ottica di salvaguardia del patrimonio aziendale. Qualora vi siano dubbi significativi bisogna che gli amministratori ne siano consapevoli e intervengano tempestivamente per salvaguardare il patrimonio aziendale



PREVENZIONE ED EMERSIONE DALLA CRISI

VIGILANZA





PREVENZIONE ED EMERSIONE DALLA CRISI

Il piano per superare la crisi aziendale ha come obiettivo finale il ripensamento e la ristrutturazione dell'esposizione debitoria per rendere compatibile gli esborsi occorrenti per il pagamento dei fornitori e delle banche con la liquidità esistente o generabile dalla gestione dell'impresa.

L'attuazione di un piano di ristrutturazione in situazione di crisi non è quindi un semplice atto di "oculata pianificazione strategica" a cui gli amministratori sono tenuti comunque e sempre, bensì un'esigenza per evitare che la tensione finanziaria aziendale possa determinare una situazione patologica

Il Collegio sindacale deve richiedere tempestivamente l'adozione di un piano che dia reale contezza delle probabilità di fuoriuscita dalla crisi in continuità e intensificare la vigilanza.

30 GIORNI DI TEMPO DALLA SEGNALAZIONE



PREVENZIONE ED EMERSIONE DALLA CRISI

ATTIVITÀ DI VIGILANZA INTENSIVA

1. Situazioni contabili periodiche
2. Analisi per indici
3. Analisi centrale rischi/rating bancario/moratorie
4. Analisi andamento portafoglio ordini
5. Analisi eventuali cambiamenti nelle condizioni di pagamento
6. Analisi covenants
7. Indagini presso la direzione aziendale
8. Analisi piani previsionali
9. Controllo pagamenti (anche tributari)/monitoraggio finanziamenti soci/parti correlate/creditori garantiti da soci-amministratori
10. Incontri più frequenti con revisori e organi di controllo delle controllate o della controllante

ART. 217, co.1, n. 4 L.F.

E' punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi ha aggravato il suo dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra colpa grave.

ART. 2394 c.c.

Gli amministratori rispondono vs i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio.




SINTOMI PRECONIZZATORI DELLA CRISI

- ✓ Rallentamento della rotazione del capitale investito e del magazzino
- ✓ Contrazione del fatturato per addetto (difficoltà per affidamenti)
- ✓ Aumento dei consumi
- ✓ Diminuzione del valore aggiunto in rapporto al fatturato
- ✓ CCN negativo
- ✓ **INDICI E INDICATORI DELLA CRISI**

Solo una tempestiva rilevazione dello stato di crisi (anche potenziale) e la tempestiva adozione di appropriati strumenti può sollevare da responsabilità gli amministratori e quindi i sindaci



SEGNALAZIONE ALL'ASSEMBLEA E DENUNZIA AL TRIBUNALE (NORMA 11.2)






SEGNALAZIONE ALL'ASSEMBLEA E DENUNZIA AL TRIBUNALE (NORMA 11.2)

VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE NEGLI ISTITUTI DI COMPOSIZIONE NEGOZIALE DELLA CRISI: ASPETTO COMUNE

- ✓ il collegio sindacale accerta che il professionista attestatore, designato dal debitore, sia:
 - **indipendente**, come prevede l'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.
 - in possesso dei **requisiti di professionalità** descritti nell'art. 28, lett. a) e lett. b), l.f.
 - **iscritto nel registro dei revisori legali**
- ✓ **vigilanza sulla corretta esecuzione del piano/accordo** da parte degli amministratori monitorandone le effettive capacità risolutive della crisi




INDIPENDENZA DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE





RAPPORTI CON CONSULENTE ED ATTESTATORE (NORMA 11.9)

Al fine di acquisire informazioni rilevanti per lo svolgimento dell'attività di vigilanza il collegio sindacale sentito l'organo amministrativo e previo accordo con lo stesso può chiedere notizie al consulente incaricato della redazione del piano e all'attestatore incaricato della redazione dell'attestazione.



I sindaci nei colloqui con l'attestatore devono evidenziare che eventuali informazioni fornite non potranno essere utilizzate per sostituire o supportare analisi e conclusioni che non siano frutto dell'attività personalmente svolta dall'attestatore.



CONCORDATO PREVENTIVO ARTT. 160 E SEGG. LF





FASE PER L'ATTIVAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PRENOTATIVA

- ✓ Controllo sulla crisi e sullo strumento più idoneo per superarla
- ✓ Controllo del permanere del going concern
- ✓ Rilevazione di eventuali perdite rilevanti ex artt. 2446-2447 e 2482-bis e 2482-ter c.c.



VIGILANZA DOPO LA DOMANDA

- ✓ **Requisiti formali** per la presentazione della domanda
- ✓ Vigilanza più stringente per evitare l'**abuso dello strumento dilatorio**
- ✓ Rispetto delle norme di legge e in particolare della **par condicio creditorum**
- ✓ Controllo sugli **atti di gestione** per verificare se di ordinaria o urgente e straordinaria amministratore (autorizzazione del GD e parere del commissario se nominato)
- ✓ **Controllo dei pagamenti** (non possono essere fatti ai creditori anteriori alla presentazione della domanda)
- ✓ **Verifica dei crediti sorti successivamente alla domanda** che godono della prededuzione ex art. 111 l.f.
- ✓ **Verifica dell'informativa** (che deve dare atto anche su cosa si fa facendo per predisporre il piano) e della **situazione finanziaria mensile** da inviare al Tribunale che procede, per quest'ultima, a pubblicare nel Registro Imprese



VIGILANZA NELLA FASE DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA E DEL PIANO

- ✓ Requisiti di **professionalità dell'advisor**
- ✓ **Requisiti del perito attestatore**
- ✓ **Going concern**
- ✓ **Requisiti formali** per la presentazione della proposta



VIGILANZA NELLA FASE DI ESECUTIVITÀ DEL PIANO

- ✓ **Controllo attenuato** per la presenza e vigilanza del commissario giudiziale
- ✓ Controllo del rispetto del piano in continuità
- ✓ Controllo rispetto al piano e alla proposta ex art. 161, c. 2, l.f.
- ✓ Controlli sul **bilancio d'esercizio**
- ✓ Verifica dell'eventuale superamento all'atto dell'omologa della situazione di **perdite rilevanti**



SOSPENSIONE OBBLIGHI RICAPITALIZZAZIONE

Art. 182-sexies I.f.

- ✓ Fino alla data di deposito della domanda del piano di ristrutturazione o del concordato **CONTINUA AD AVERE EFFICACIA** l'art. 2486 c.c. riguardante gli adempimenti degli amministratori conseguenti al **VERIFICARSI DI UNA CAUSA DI SCIoglIMENTO**;
- ✓ **Dalla data della domanda fino all'omologazione** non sono applicabili le disposizioni degli artt. 2446, co. 2 e 3- 2447 e 2482-bis, co. 4,4 e 6 e 2482-ter c.c. nonché quelle dell'art. 2484, co. 1 n. 4 c.c. (causa di scioglimento).



SOSPENSIONE OBBLIGHI RICAPITALIZZAZIONE

Circ. Assonime 4/2013

L'art. 182-sexies non esonera gli amministratori:

- ✓ dagli **obblighi informativi** nei confronti dell'**Assemblea dei Soci**
- ✓ dalla **gestione conservativa** tipica quando interviene una causa di scioglimento

1. **Situazione patrimoniale aggiornata per gli opportuni provvedimenti** (tra i quali concordato o accordi di ristrutturazione anche eventualmente in bianco);
2. **Tempestivo deposito della domanda se necessario proteggere l'integrità del patrimonio** (se necessario anche prima dell'Assemblea – salvo che i poteri siano in capo a questa)

E il collegio Sindacale?

Quaderno n. 149 "L'imprenditore individuale" - OTTOBRE 2019	<input type="checkbox"/>	€ 45.00 (IVA incl.)
Casi & Strumenti "Agevolazioni prima casa" - SETTEMBRE 2019	<input type="checkbox"/>	€ 28.00 (IVA incl.)
Casi & Strumenti "Il lavoro all'estero" - GIUGNO 2019	<input type="checkbox"/>	€ 30.00 (IVA incl.)
Quaderno n. 148 "La riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza" - MAGGIO 2019	<input type="checkbox"/>	€ 59.00 (IVA incl.)
Quaderno n. 147 "La definizione delle liti e le altre sanatorie del DL 119/2018" - APRILE 2019	<input type="checkbox"/>	€ 45.00 (IVA incl.)
Quaderno n. 146 "Le novità del bilancio 2018" - MARZO 2019	<input type="checkbox"/>	€ 59.00 (IVA incl.)
Quaderno n. 145 "Le frodi IVA" - FEBBRAIO 2019	<input type="checkbox"/>	€ 40.00 (IVA incl.)
Offerta 2 volumi Guida Eutekne "Fisco 2019" - FEBBRAIO 2019 I Commentari "Commentario IVA 2019" - FEBBRAIO 2019	<input type="checkbox"/>	€ 130.00 (IVA incl.) ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO
Guida Eutekne "Fisco 2019" - FEBBRAIO 2019	<input type="checkbox"/>	€ 80.00 (IVA incl.) ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO
Principi contabili "I nuovi OIC - Bilancio 2018" - FEBBRAIO 2019	<input type="checkbox"/>	€ 65.00 (IVA incl.) ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO
I Commentari "Commentario IVA 2019" - FEBBRAIO 2019	<input type="checkbox"/>	€ 68.00 (IVA incl.) ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO
Speciali SCBR "Rischi penali nell'attività di impresa" - NOVEMBRE 2018	<input type="checkbox"/>	€ 45.00 (IVA incl.)
Quaderno n. 142 "L'IVA in edilizia" - SETTEMBRE 2018	<input type="checkbox"/>	€ 59.00 (IVA incl.)

TOTALE

FATTURARE A:

Ragione Sociale / Cognome Nome

Partita IVA / Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--

Indirizzo	N.	Cap.	Città	Prov.

E-mail	Telefono	Fax

SPEDIRE A (SE DIVERSO DA INDIRIZZO DI FATTURAZIONE):

Cognome Nome

--

Indirizzo	N.	Cap.	Città	Prov.

PAGAMENTO ANTICIPATO A MEZZO BONIFICO BANCARIO O BOLLETTINO POSTALE

- allego fotocopia bonifico bancario su c/c INTESA SANPAOLO - Sede di Via Monte di Pietà - Torino - **IBAN IT12G0306909217100000061135**
- allego fotocopia versamento su c/c postale 31703101 intestato a Eutekne Spa

PRIVACY:

Eutekne S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento La informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i Suoi dati personali saranno trattati e conservati, in forma automatizzata e/o manuale, per le finalità necessarie alla fruizione del presente servizio, in relazione ai connessi obblighi contrattuali e legali. L'eventuale rifiuto comporterà, pertanto, l'impossibilità di fruizione. Inoltre, potranno essere inviate comunicazioni e/o materiale pubblicitario e/o informativo per finalità promozionali e commerciali su attività e iniziative del Titolare del trattamento, sulla base del trattamento per legittimo interesse di Eutekne S.p.A. L'interessato sarà libero di interrompere tale specifico trattamento in qualunque momento e in maniera gratuita e potrà esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 Reg. UE 679/2016, tramite richiesta inoltrata a privacy@eutekne.it. L'elenco dettagliato dei soggetti responsabili del trattamento e dei terzi ai quali i dati potranno essere comunicati per le finalità sopra elencate è disponibile presso il Titolare del trattamento. Versione integrale dell'informativa sul sito www.eutekne.it/Public/Privacy.aspx.

Data _____

Firma _____

PERCORSO SPECIALISTICO
ANNO FORMATIVO 2019

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE CON FUNZIONE DI REVISIONE, ANCHE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI

A cura di Ermando BOZZA e Luciano DE ANGELIS

SLIDE

Il collegio sindacale delegato alla revisione legale dei conti
(a cura di Luciano De Angelis)

La responsabilità dell'organo di controllo e del revisore: attualità e prospettive
(a cura di Luciano De Angelis)

I doveri del collegio sindacale alla luce del risk approach
(a cura di Ermando Bozza)

I riflessi del codice della crisi sulle attività del sindaco-revisore
(a cura di Ermando Bozza)